

Prot. n° **3823**/UP

Taranto, lì **26 FEB. 2009**

Fax n° 099/378408

74100

Egr. Avvocato
Francesco Fornaro
Via E. D'Amore, 41
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A. c/ ex dipendente Romano Vito. Liquidazione spese legali (dispositivo di sentenza emesso dalla Suprema Corte di Cassazione in data 30/10/2008)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo citato in oggetto, questa Società sta provvedendo a liquidare direttamente a favore del suo assistito, Sig. Romano Vito, quanto dovuto sia a titolo di spese legali (in quanto nel dispositivo non è prevista la distrazione delle somme in favore del difensore) sia per sorte capitale, oltre accessori di legge.

A tal riguardo, a titolo di spese legali sarà emesso un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 3'473,71; il predetto assegno sarà trasmesso al Sig. Romano, direttamente presso il Suo studio.

A breve, con le stesse modalità, si provvederà anche a liquidare quant'altro dovuto al suo cliente.

Si inviano distinti saluti invitandola, nelle more, ad astenersi da ogni ulteriore iniziativa in merito.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

P. 01

RAPPORTINO

26-FEB-2009 GIO 11:40

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
26-FEB 11:40	AVV BARBERIO	22"	1 TRASM. FAX	OK	490

TOTALE: 22\$ PAGINE: 1



Prot. n° 3821/UP

Taranto, li 26 FEB, 2009

Egr. Avvocato
Annachiara Putorti
Viale Magna Grecia, n° 55
TARANTO

Fax n° 099/7701459

**Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO**

Fax n° 099/7362875

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A. c/ ex dipendente Delli Santi Antonio (dispositivo di sentenza del 09/10/2008), Liquidazione Integrativa spese legall. Precisazioni

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla Sua nota pervenuta presso i nostri Uffici in data 02/02/2009, con cui ha fornito chiarimenti in merito alla quantificazione delle spese legali, si comunica che a breve, per il titolo in questione, a favore del suo assistito, Sig. Delli Santi Antonio, sarà emesso un assegno circolare dell'importo di € 115,06, che sarà inviato presso il Suo studio.

 * P. 01 *
 * RAPPORTINO *
 * 26-FEB-2009 GIO 11:44 *
 * PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *
 * TRASM. *
 * DATA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNR. DP *
 * 26-FEB 11:43 0994538392 21" 1 TRASM. FAX OK 492 *
 * TOTALE: 21S PAGINE: 1 *



Prot. n° **3823**/UP

Taranto, lì **26 FEB. 2009**

Fax n° 099/378408

74100

Egr. Avvocato
 Francesco Fornaro
 Via E. D'Amore, 41
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

Egr. Avvocato
 Roberto Barberio
 Corso Italia 254
TARANTO

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A. c/ ex dipendente Romano Vito. Liquidazione spese legali (dispositivo di sentenza emesso dalla Suprema Corte di Cassazione in data 30/10/2008)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo citato in oggetto, questa Società

Prot. n.:9185...../UP

Taranto, lì 16 GIU. 2006

Egr.

Avv. Francesco Fornaro

Via E. D'Amore, 41

Fax n° 099/378408

74100 TARANTO

e p.c. Egr. Avv,ti

Francesco De Feis

Rossella Spinosa

tutti c/o studio

Avv. Francesco Fornaro

Oggetto: Liquidazione spese legali controversia AMAT c/ ex dipendente Romano Vito (sentenza n° 567/2003 del Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott. Palma). Accredito somme

Si fa seguito alla Sua del 02/05/2006, con cui, a seguito di restituzione al nostro Tesoriere (Monte dei Paschi di Siena) dell'assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 648,88, relativo al pagamento delle spese legali dovute per la controversia in oggetto, per impossibilità di incasso essendo lo stesso cointestato a tutti i difensori in qualità di procuratori anticipatari, si chiede di fornire indicazioni circa le ulteriori modalità di accredito delle somme.

All'uopo, così come già avvenuto in passato per altre analoghe controversie, questa Azienda ritiene poter procedere al pagamento della somma totale anche a favore di un unico difensore, previo conferimento di delega a riscuotere da parte degli altri beneficiari.

In attesa di Suo riscontro, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

AMAT s.p.a.

Da restituire a

Via C. Battisti 557

74100 Taranto



Località

Provincia

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12012785068 7

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Avv. FRANCESCO FORNARO

Via B. D'AMORE M. 41

C.A.P. 74100 Località TARANTO



[Signature] 22/06/06

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

[Signature]

Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Circular Stamp]

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

9485 RONANNO UNO

RAPPORTINO

P. 01

16-GIU-2006 VEN 17:42

PER: AMAT SPA

0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
16-GIU 17:42		31"	1 TRASM.	OK	043

TOTALE: 31S PAGINE 1



Prot. n.: 9685/UP

Taranto, lì 16 GIU. 2006

Egr.

Avv. Francesco Fornaro

Via E. D'Amore, 41

Fax n° 099/378408

74100 TARANTO

e p.c. Egr. Avv,ti

Francesco De Feis

Rossella Spinosa

tutti c/o studio

Avv. Francesco Fornaro

Oggetto: Liquidazione spese legali controversia AMAT c/ ex dipendente Romano Vito (sentenza n° 567/2003 del Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott. Palma).
Accredito somme

1146

Spett.le
A.M.A.T. SpA
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO
e a mezzo fax al n. 099.7794247

avv. Francesco Fornaro

Yale Fino a

euro 2 mila

BANCA MONTI CHE PARLI DI SICUREZZA
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 1030-6 14250-5 ITALIA - P.

EA 1001V - See CATERPILLAR

[illegible]

AMAT s.p.a.

Prot. in arrivo n. 3365

Del - 9 FEB. 2005

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☒
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☒

Carbello

Spett.le A. M. A. T. SpA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Battisti n. 657 - 74100 TARANTO

Taranto, 01.02.2005

OGGETTO: Conferimento di delega a riscuotere le competenze legali.

La scrivente Avv. Rossella Spinosa, è procuratore e difensore dei signori Cafaro Francesco, Malorgio Francesco, Di Fonzo Mario e Lauzzi Vincenzo, congiuntamente agli avv. Francesco De Feis e Francesco Fornaro, nelle cause dai predetti dipendenti proposte contro l'AMAT spa, tenutesi e conclusesi dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, iscritte nel R.G. rispettivamente, nell'ordine, ai nn. 905/02, 898/02, 901/02 e 906/02; considerato che il Giudice del Lavoro, nel liquidare le spese e competenze legali dei relativi giudizi, ha disposto la loro distrazione in favore dei predetti procuratori, collettivamente; al fine di agevolareVi nel pagamento delle stesse, con la presente conferisco formale

DELEGA

In favore dell'Avv. Francesco Fornaro, affinché questi riscuota, anche per mio conto, tutte le relative somme liquidate con le predette sentenze per spese e competenze legali e, pertanto, Vi autorizzo ad intestare al predetto collega l'intero pagamento di tutte le somme da Voi dovute a tale titolo..

Avv. Rossella Spinosa

Rossella Spinosa

*uff. Reg. con
Carbello con
Ser. Barberi e
conferat le
si fu
procedere
reg. el
el pp
alle
cofeter
lep
delle cause
emerge*

92/02

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della **dott. ssa Elvira PALMA**, nella controversia in primo grado promossa da

ROMANO Vito

contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

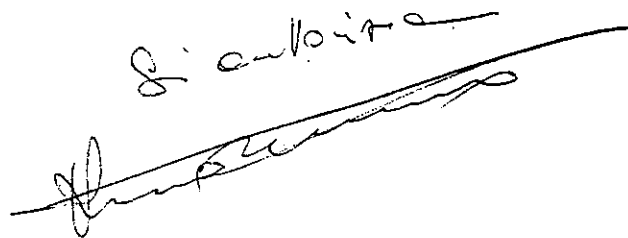
ha emesso il seguente

Dispositivo

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inapplicabilità, nei confronti del ricorrente, della disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.3.1997, con il riconoscimento, in favore del medesimo, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a decorrere dalla data del suo trasferimento;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 672,00 di cui Euro 420,00 per onorari difensivi, da distrarre in favore dei procuratori anticipanti, avv.ti Francesco De Feis, Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.
Taranto, 21.01.2003

Il giudice



Elvira Palma


Prot. n. 508h / UP

Taranto, lì 02 MAR. 2005

Al Sig.
Romano Vito
elettivamente domiciliato
presso lo studio
dell'Avv. Francesco Fornaro
Via E. D'Amore n° 41
74100 TARANTO

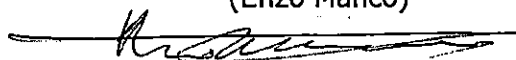
OGGETTO: Controversia inapplicabilità disdetta accordi aziendali

Si comunica che, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 11/11/2004, con cui è stato rigettato l'appello proposto dall'Azienda relativamente alla controversia in oggetto, con condanna di quest'ultima alle spese del grado di giudizio, sarà emesso a suo favore per il titolo de quo un assegno circolare dell'importo di Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorario di Avvocato, oltre IVA e CAP ed eventuali spese successive dovute e debende, con riserva di ripetizione delle somme a seguito di gravame.

L'assegno sarà inviato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Fornaro, che legge in copia, ove Lei è elettivamente domiciliato.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Prot. n. 508h / UP

Taranto, lì **02 MAR. 2005**

Al Sig.
Romano Vito
elettivamente domiciliato
presso lo studio
dell'Avv. Francesco Fornaro
Via E. D'Amore n° 41
74100 TARANTO

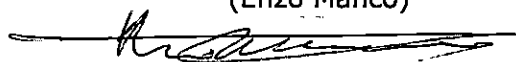
OGGETTO: Controversia inapplicabilità disdetta accordi aziendali

Si comunica che, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto in data 11/11/2004, con cui è stato rigettato l'appello proposto dall'Azienda relativamente alla controversia in oggetto, con condanna di quest'ultima alle spese del grado di giudizio, sarà emesso a suo favore per il titolo de quo un assegno circolare dell'importo di Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorario di Avvocato, oltre IVA e CAP ed eventuali spese successive dovute e debende, con riserva di ripetizione delle somme a seguito di gravame.

L'assegno sarà inviato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Fornaro, che legge in copia, ove Lei è elettivamente domiciliato.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



AMAT s.p.a. **3368**
 Prot. in arrivo n. **3368**
 Del - 9 FEB. 2005
 P - PRESIDENTE ☐
 VP - VICE PRESIDENTE ☐
 D - DIRETTORE ☐
 DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
 DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
 UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UA - CONTRATTI APPALTI ☐
 UI - INFORMATICA ☐
 UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
 UP - PERSONALE ☒
 UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTR. ☒
 US - SEGRETERIA ☐
 UT - TECNICA ☐
 UF-PT- UFF. PROD. TRAFFICO ☐
 UF-AG- UFF. RAGIONERIA ☒

Spett.le
A.M.A.T. SpA
Taranto

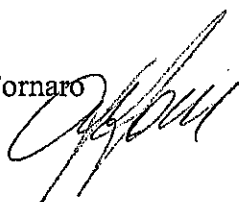
Oggetto: Causa: AMAT Spa / Romano Vito
Corte Appello-Sez. Lavoro di Taranto
NOTA SPECIFICA PER COMPETENZE LIQUIDATE
CON SENTENZA N. 195/04 E SUCCESSIVE.

Vi sottopongo la seguente specifiche circa le competenze legali,
 come liquidate dalla sentenza di cui all'oggetto, oltre a quelle successive.

<u>liquidate in sentenza:</u>		
diritti e onorari	€.	1.800,00
<u>successive:</u>		
disamina	"	0.011,00
posizione ed archivio	"	0.045,00
corrispondenza informativa	"	0.045,00
costo detta	"	0.003,25
consultazione cliente	"	0.045,00
richiesta app. f.e.	"	0.011,00
richiesta n.2 copie esecutive	"	0.022,00
ritiro copie ed esame dette	"	0.022,00
esame sentenza	"	0.045,00
ritiro fascicolo	"	0.011,00
corrispondenza	"	0.045,00
nota specifica	"	0.020,00
magg. 12,5% spese gen.	"	0.265,25
Cap 2%	"	0.047,75
Iva 20%	"	0.487,00
per un totale, salvo errori e/o omissioni, di €.		2.921,25

Distinti saluti

Avv. Francesco Fornaro



Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 17 novembre 2004
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT c. / ROMANO - UT
numero di pagine (inclusa la presente): 1	giudizio di appello <i>UTe</i>

Si trasmette dispositivo con cui è stato rigettato l'appello proposto dall'Amat con condanna dell'azienda al pagamento delle spese del giudizio.

Con i migliori saluti

Avv. Marco Barberio

contattato l'Avv. Barberio per la legge sulle spese legali ha pagato steso che ci sono dopo aver ricevuto l'Avv. Romano

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. 22656
Del 8 NOV. 2004

P -PRESIDENTE ☐
VP -VICE PRESIDENTE ☐
D -DIRETTORE ☐
DA -DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT -DIRIGENTE TECNICO ☐
UC -CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA -CONTRATTI APPALTI ☐
UI -INFORMATICA ☐
UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP -PERSONALE ☒
UAG -AFF.GEN./P.R./SINISTRI ☒
US -SEGRETARIA ☐
UT -TECNICA ☐
UF-PT- UFF. PROD.TRAFFICO ☐
UF-RG- UFF. RAGIONERIA ☒



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

195/04 Sentenza

DISPOSITIVO DI SENTENZA

222/03 Reg. Gi

Nella causa

TRA

Amat

585/04
appellante

E

Romano Vito

appellato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ripete l'appello proposto dall' AMAT con ricorso depositato il 29.10.2003 nei confronti di Vito Romano avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto in data 21.1.2003 / 7.5.2003.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, in liquidazione in Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per onoraria di avvocato, oltre IVA e CAP.
Taranto 10.11.04

Il Presidente

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

00170 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850637

74100 TARANTO 22 dicembre 2005
C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

*Carlo
Lenti*

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
fax 099 7794247

OGGETTO: proposta accordo ex CTP

Trasmissione n. 2 fogli, ivi compresa la presente nota

→ In data odierna l'avv. Fornaio mi ha consegnato l'allegato prospetto contenente l'elenco dei suoi assistiti (Bellini, Cafaro, Clarelli, Liuzzi, Di Fonzo, Malorgio, Pignataro, Romano, Sinisi, Todaro) disposti a definire il loro contenzioso con parziale decurtazione delle loro pretese.

→ Come è noto la proposta di accordo contempla le posizioni creditorie dei suddetti in contrappeso alle posizioni, favorevoli per l'Amat, di D'Andria, Ettore, Palmisano, Zaccaria e Castellano.

Per evidenziare l'ammontare della decurtazione complessiva, il prospetto risulta distribuito su tre colonne. Accanto a ciascun nominativo, nella prima è indicato il presunto credito a tutto il 31.12.2001, nella seconda appare lo stesso credito rivalutato al 31.10.2005 e, nella terza, risulta segnalata la somma decurtata che il dipendente accetterebbe in transazione.

Per una più compiuta valutazione della cosa, Vi sarai grato di verificare il prospetto e farmi conoscere se le cifre in esso riportate corrispondono effettivamente alle pretese creditorie degli interessati (Bellini, Cafaro, Clarelli, Liuzzi, Di Fonzo, Malorgio, Pignataro, Romano, Sinisi e Todaro), incrementate di rivalutazione ed interessi, sino all'attualità.

In tale attesa,

Invio i miei migliori saluti

AMAT SpA 23959
Prot. in arrivo

Del 23 DIC. 2005

P	- Presidente	☒
VP	- Vice Presidente	☒
D	- Direttore Generale	☒
DA	- Direttore Amministrativo	☒
DT	- Direttore Tecnico	☒
UC	- Contabilità/Bilancio	☒
UA	- Contratti Appalti	☒
UI	- Informatica	☒
UE	- Esercizio Movimento	☒
UP	- Personale	☒
UAG	- Aff. Gen./P.R./Sinisi	☒
US	- Segreteria	☒
UT	- Tecnico	☒
UF-PT	- Uff. Prod. Traffico	☒
UF-RG	- Uff. Ragioneria	☒

Avv. Roberto Barberio

*Lenti 6 febbraio 2006
meantw per le
posizioni con l'Avv.
Barberio, che pare del
Pres. Matteo e Prof. L.
Tecnico. Forate all'Avv.
le indicazioni e le linee guida per le esecuzioni*

23/12

	AL 31/12/01	CON RIVACUITAZ. 48 OTT. 2005	DA PAGARE	
BELLINI	^{3.000,00} 3.100,00	3.400,00	2.000,00	
CAPARO	^{5.400,00} 2.800,00	3.000,00	1.900,00	
CLARELLI	^{7.600,00} 13.400,00	14.600,00	12.000,00	
LIUZZI	^{17.800,00} 9.200,00	10.000,00	7.000,00	
DI FONZO	^{6.200,00} 3.200,00	3.500,00	2.200,00	
MALORGIO	^{6.000,00} 3.100,00	3.600,00	2.000,00	
PIGNATARO	^{24.000,00} 12.400,00	13.500,00	9.000,00	
ROMANO	^{6.800,00} 2.500,00	2.700,00	1.800,00	
SINISI	^{12.000,00} 6.700,00	7.300,00	5.000,00	
TODARO	^{22.100,00} 11.400,00	12.500,00	9.000,00	
		73.900,00	51.900,00	
		51.400,00		
		<u>22.500,00</u>		

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 11 gennaio 2005
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT c. / ROMANO Vito
numero di pagine (inclusa la presente): 1	giudizio di appello

entell

In data odierna ci è stata notificata sentenza relativa al giudizio in oggetto, il cui dispositivo vi è stato già rimesso con fax del 17.11.04.

La controversia rientra nel filone CLARELLI, PIGNATARO ecc.

Pertanto dalla data odierna decorrono gg. 60 ai fini del ricorso in Cassazione.

Con i migliori saluti

Avv. Marco Barberio

Marco Barberio

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 841
Del 12 GEN. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☒
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

[Signature]

*originale
della sentenza
x il manco
all'Avv.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO -Presidente
- 2) Dott. Gianfranco COCCIOLI -Consigliere REL
- 3) Dott. Pietro LISA -Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 222 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2003 discussa e decisa all'udienza di
discussione del 10/11/2004

T R A

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
(CF 00146330733) - via Cesare Battisti 657,
Taranto - in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro-tempore sig. Enzo Manco,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio
presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliata in Taranto, corso Italia 254, in
virtù di procura a margine del ricorso in appello

- APPELLANTE -

ANNO 2004

N. 195 SENT.

N. 222/2003 R.G.

N. 661 CRON.

OGGETTO:

Riconoscimento
applicabilità
accordi
aziendali.

538

Cronologia
Porto atto E. *AR*
Ta. anto. *AR*
L'UFFICIALE GIUDICIALE

E

ROMANO Vito, residente in Laterza, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Fornaro e, Rossella Spinosa e Guglielmo De Feis, con domicilio eletto presso lo studio del primo, ovvero in Taranto alla via E. D'Amore 41, in virtù di procura apposta a margine della memoria difensiva, depositata in cancelleria il 5-10-2004

- APPELLATO -

Negli atti e scritti difensivi le parti hanno così precisato le conclusioni:

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE:

""Voglia la Corte di Appello adita:

- 1) In totale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente ricorso in appello, rigettare la domanda perchè manifestamente infondata in fatto e diritto;
- 2) Disporre il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a carico del ricorrente, con condanna del medesimo"".

I PROCURATORI DELL'APPELLATO:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita confermare l'impugnata sentenza per i motivi sopra esposti. Vittoria di spese.



Salvi juribus.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.1.2002, Romano Vito adì il giudice del lavoro di Taranto ed espose:

- 1) che, in data 24.7.1996, era intervenuto un accordo tra C.T.P. e A.M.A.T., in forza del quale quest'ultima si era impegnata ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale di Puglia n. 13 del 5.8.1993) 22 conducenti di linea del C.T.P. entro il 31.3.1997 e la C.T.P. aveva rinunciato ad opporsi alle richieste avanzate dall'A.M.A.T. per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporino; si era stabilito, inoltre, che il personale C.T.P. da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'A.M.A.T. al momento del trasferimento, cosicché in data 1° giugno del 1997 il trasferimento in questione si era concretizzato, interessando in minima parte volontari ed ex bigliettai riqualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";
- 2) che l'A.M.A.T. aveva inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i

miglioramenti economici derivanti dalla contrattazione aziendale, dal momento che il Consiglio di Amministrazione aveva deciso in maniera unilaterale di presentare la disdetta dagli accordi aziendali, in relazione alle future assunzioni, includendo in tale categoria anche i lavoratori trasferiti dal C.T.P., considerandoli, pertanto, quali nuovi assunti;

3) che, inoltre, con dichiarazione del 30.5.1997, il direttore generale dell'A.M.A.T. aveva comunicato la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno del 1997 alle dipendenze dell'azienda e in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tanto premesso, il ricorrente, precisando di rientrare nel novero dei lavoratori della C.T.P. che, pur beneficiari dell'accordo, erano stati sottoposti al profilato trattamento da parte dell'A.M.A.T., eccepì l'inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03 1997 del C.D.A. dell'A.M.A.T.

Sostenne che, nel caso di questi lavoratori, non si trattava di nuove assunzioni, ma di ricorso



alla mobilità interaziendale, così come indicato nella legge regionale n. 13 del 1993 (lì dove, precisandosi che le nuove assunzioni dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della giunta regionale, da darsi solo in caso di accertata impossibilità di copertura mediante il ricorso alla mobilità, si faceva chiaramente intendere che esse avevano un carattere residuale ed erano alternative rispetto alla procedura di mobilità) e così come poteva ricavarsi dal d.lgs 29 del 1993 (lì dove, a proposito della mobilità esterna alle singole amministrazioni, si parlava di trasferimenti da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri); il che, del resto, oltre a potersi ricavare dal mantenimento della qualifica e dell'anzianità maturate, nonché dal fatto che sulle buste paga per un certo periodo come inizio del lavoro fosse stata indicata la data di assunzione presso il C.T.P., trovava conferma anche nella circostanza che era previsto che il TFR maturato non fosse liquidato, come sarebbe stato logico in caso si fosse trattato di nuova assunzione, ma trasferito alla data del passaggio in mobilità, come accade

nel caso di continuazione dello stesso rapporto di lavoro presso altro ente.

Il ricorrente, inoltre, precisò che, a fronte di questa dinamica, relativa ad un rapporto di lavoro che doveva proseguire con l'A.M.A.T., che, in pratica riconosceva il maturato economico e normativo, era del tutto illecita la pretesa di sottoporre questo personale ad un periodo di prova della durata di un anno.

Pertanto, il ricorrente chiese: 1) che fosse dichiarata l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali economici e normativi, perché egli non poteva rientrare nel novero dei neo assunti, e l'illegittimità del periodo di prova fissato dall'A.M.A.T.; 2) che la resistente fosse condannata al pagamento delle spese processuali.

Si costituì l'A.M.A.T. che, sollevate eccezioni di rito relative alla pendenza di altri analoghi giudizi ed alla possibilità di riunirli, rilevò, quanto al merito, che, dato il contenuto dell'accordo intervenuto con C.T.P., era evidente che si trattava di assunzioni nuove, anche perché il ricorso alla procedura di mobilità determina, comunque, la costituzione di un nuovo rapporto di



lavoro con l'azienda nella quale transita il lavoratore, specie se si è di fronte a mobilità non operante nell'ambito di una stessa amministrazione, unico caso nel quale si può correttamente parlare di prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro.

Né appariva corretto richiamare la normativa del d.lgs 29/93, perché, a dire della resistente, ne erano contenute disposizioni applicabili soltanto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, non, quindi, agli enti pubblici economici, quale la resistente sosteneva di essere.

Si era trattato di assicurare condizioni di migliore favore in favore dei dipendenti provenienti da aziende cessate ed è per questo che si era prevista, nell'accordo intervenuto, la conservazione della qualifica e dell'anzianità conseguite in precedenza, senza che da ciò però potesse essere desunta la volontà di snaturare il rapporto di lavoro costituito con la resistente, che doveva considerarsi frutto di nuova assunzione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il Tribunale, sostanzialmente facendo proprie le argomentazioni giuridiche del ricorrente, ne ha accolto la domanda.

Avverso la decisione del tribunale, ha proposto appello l'AMAT, deducendo 1) che doveva considerarsi erronea la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza di una nuova assunzione nell'ambito della procedura concordata seguita nel caso di specie, posto che non vi era stata mai risoluzione dell'originario rapporto di lavoro, presupposto dall'appellante ritenuto indefettibile ai fini di configurare una nuova assunzione e, dunque, la costituzione di un rapporto di lavoro del tutto sganciato da quello precedente; 2) che l'erroneità della decisione, sotto questo profilo, derivava anche dalla constatazione che nessuna lettera di licenziamento o di recesso risultava inviata dalla C.T.P., idonea a far cessare e risolvere il rapporto alle sue dipendenze, dovendosi anche rilevare che la suprema corte aveva avuto modo di chiarire che, ai fini della mobilità interaziendale ed allo scopo di preservare



l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, occorre procedere col passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda ad altra, sempre però previa risoluzione espressa del precedente rapporto, il che qui non era accaduto; 3) che era erronea la decisione per aver trascurato che il passaggio era stato determinato dall'accordo del 24.7.1996, nel quale si prevedeva espressamente il trasferimento presso l'A.M.A.T., sicché, non essendovi cenno alcuno ad un'ipotesi di nuova assunzione, questa andava esclusa, anche perché il pretore aveva del tutto trascurato che la mobilità interaziendale prevede il passaggio da azienda ad azienda in costanza di rapporto di lavoro, come risulta dalle leggi che, regolandola direttamente, ne affidavano la realizzazione a procedure che prevedono anche accordi in merito alle modalità di transito, accordi che qui erano stati adottati; 4) che il pretore non aveva considerato che il ctp, a conferma della non interruzione del rapporto di lavoro, aveva reso noto che era stato siglato l'accordo con l'A.M.A.T. che prevedeva il trasferimento, con i criteri della mobilità ex l.

13/93 di n. 22 dipendenti in possesso di certe qualifiche presso l'A.M.A.T., precisando che il trasferimento non avrebbe comportato alcuna interruzione del rapporto di lavoro, con conservazione, in favore del personale trasferito, della qualifica e dell'anzianità maturate presso l'ente di provenienza, nonché dei livelli retributivi, e con il trasferimento del maturato TFR all'ente di destinazione; 5) che la sentenza di primo grado aveva omissis di considerare che l'A.M.A.T. era tenuta al rispetto della buona fede contrattuale, che, in questo caso, era costituita dal fatto che i lavoratori individuati, facendo affidamento su quanto previsto nel contratto tra C.T.P. e A.M.A.T., davano per scontato che la loro adesione non comportava alcun rischio di recesso o disdetta, perché il loro rapporto di lavoro doveva continuare presso l'Amat.

Si è costituito l'appellato che, nel contestare il gravame, ne ha chiesto il rigetto, rilevando che un recente arresto della suprema corte di cassazione aveva confermato precedenti sentenze di questa corte rese in fattispecie uguali.



Motivi della decisione

Con le censure poste a fondamento dell'impugnazione, l'amat sostiene l'erroneità della decisione: a) perché si tratta di procedura di mobilità del tutto particolare, che non esclude la circostanza che, per i lavoratori "transitati in mobilità", vengano a costituirsi nuovi rapporti di lavoro; 2) perché il verbale di intesa tra A.M.A.T. e C.T.P. non può essere posto a fondamento delle pretese del lavoratore dal momento che ciò è escluso dal suo contenuto, esattamente individuato, mentre non è corrispondente al vero che l'assunzione sia precedente alla deliberazione di disdetta degli accordi aziendali, con la conseguenza che non può sostenersi l'incidenza della disdetta sul rapporto; 3) perché la buona fede non può essere invocata nei confronti di soggetto terzo al contratto, come deve considerarsi l'A.M.A.T., che non ha preso parte al contratto tra le organizzazioni sindacali e il C.T.P; 4) perché l'accordo prevede l'attribuzione ai lavoratori da trasferire del trattamento economico dovuto agli altri lavoratori, con le medesime qualifica ed



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

anzianità, con riguardo al momento del concreto trasferimento.

L'appello è infondato e deve disporsi il rigetto.

La questione da risolvere, alla luce della domanda avanzata dal lavoratore, è se l'A.M.A.T., una volta eseguito il trasferimento del personale già dipendente C.T.P., avesse o meno il potere di recedere, disdettando il contratto, senza vincoli di sorta, come se si trattasse di personale neo assunto, sottoposto ai tipici controlli che vengono compiuti in sede di prima assunzione, al fine di verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al quesito, che così ne deriva, deve darsi una risposta imperniata non su astratti principi, ma sull'esatta individuazione del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e sul concreto atteggiarsi di esse, nelle fasi precedenti, coeve e successive alla conclusione dell'intesa (art. 1362 cc).

Appare opportuno sottolineare che, al fine di verificare la portata di un accordo, se questo (come appare nel caso di specie) è il punto di



partenza, ai fini di individuare gli obblighi che le parti sulla base di esso hanno assunto, occorre prendere le mosse dall'art. 1362 cc, il quale stabilisce che "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole", soggiungendo, nel suo secondo comma, che "per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".

In sintonia con quanto già precisato nelle sue precedenti sentenze adottate in casi identici relativi ad ~~al~~tri lavoratori implicati nella vicenda, la Corte ritiene che il contratto - nel prevedere che i lavoratori da trasferire avrebbero conservato qualifica ed anzianità acquisite presso l'ente di provenienza e che non sarebbe stata loro corrisposto il tfr, che, invece, sarebbe stata trasferita presso l'ente di destinazione - renda evidente che si è trattato non di assunzione nuova, disposta sulla base di condizioni diverse ed autonome, ma dello stesso rapporto che le parti, attraverso la

conservazione delle anzianità e qualifica, nonché mediante il mancato pagamento immediato del tfr, hanno inteso mantenere in vita, determinandone soltanto una modificazione soggettiva, sotto il profilo del mutamento del datore, che, anziché continuare ad essere il C.T.P., è diventata l'A.M.A.T..

L'accordo del 24.7.1996, infatti, ha un contenuto complesso, nel quale trovano composizione vari aspetti del rapporto tra il C.T.P. e l'A.M.A.T.: come è dato desumere dal verbale che ne racchiude il contenuto, l'intesa non ha soltanto la funzione di provocare la mobilità interaziendale dei lavoratori già dipendenti del C.T.P., ma mira anche a dirimere il conflitto sorto tra le parti in merito alle richieste di concessione avanzate dall'Amat, posto che il C.T.P. vi si era opposto mediante ricorso alla Provincia di Taranto.

Nei punti a) e b) dell'accordo, si fa esplicito riferimento a tale aspetto, risultando da essi che, da un canto, il C.T.P. ha assunto l'impegno di ritirare le predette opposizioni e, dall'altro, l'A.M.A.T. si è impegnata a prendere alle proprie dipendenze i 22 agenti in esubero

del Ctp, tra i quali l'appellato: poiché, tale ultimo obbligo, formalizzato nel punto b) dell'accordo, risulta formulato in maniera tale da non lasciare dubbi in merito al nesso con l'obbligo del C.T.P. di rinunciare alle opposizioni (nel punto b, infatti, è detto che "l'A.M.A.T. di Taranto, in conseguenza, si impegna"), appare evidente che l'obbligo di assumere i 22 si inserisce in un quadro negoziale caratterizzato da reciproche concessioni.

Alla stregua di ciò può ben dirsi che la mobilità interaziendale derivante dall'intesa è elemento di un articolato accordo, col quale l'A.M.A.T. ha raggiunto l'obiettivo di evitare intralci nella procedura avviata dalle sue richieste di concessione, il C.T.P., a sua volta, ha soddisfatto l'esigenza di provocare il trasferimento di un certo numero di lavoratori alle dipendenze dell'A.M.A.T. senza interruzioni, in maniera tale da garantir loro la continuità del rapporto di lavoro.

Sintomatiche, sotto questo profilo, sono le statuizioni dell'accordo relative sia al mantenimento delle qualifiche ed anzianità



pregresse (che non avrebbe avuto senso conservare, se le parti avessero raggiunto un'intesa limitata all'assunzione ex novo presso l'ente di destinazione), sia e soprattutto alla mancata corresponsione del tfr maturato, con l'obbligo di trasferire "il monte tfr accantonato da ogni singolo lavoratore alla data del passaggio in mobilità, rivalutato come per legge".

E' chiaro, infatti, che tale previsione si giustifica se si ritiene che le parti non abbiano voluto porre nel nulla l'originario rapporto, ma mantenerlo in vita, sostituendo semplicemente l'originario datore con altro soggetto, che, alla luce dell'assetto contrattuale così come determinato dalle parti, deve ritenersi sia subentrato nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi, come se esso fosse sorto sin dall'inizio con lui: va ricordato, infatti, che il tfr è dovuto quando cessa il rapporto e, dunque, è evidente che l'averne disposto il trasferimento all'ente subentrante è segno rivelatore che le parti non hanno voluto far cessare l'originario rapporto, ma farlo



proseguire con l'ente subentrante, che, quindi, proprio perché prende il posto del datore originario, riceve il tfr maturato e si impegna a conservarlo e corrisponderlo alla cessazione del rapporto, in uno ai successivi incrementi determinati dall'anzianità di servizio.

Questa interpretazione, oltre a risultare dal chiaro tenore dell'accordo intercorso tra C.T.P. e A.M.A.T, trova ulteriore conferma nel contegno successivo da loro adottato (che, come detto, è un parametro di valutazione, al quale il giudice - non può, ma - deve riferirsi ex art. 1362, secondo comma, cc): infatti, nella lettera del 7 agosto del 1996, il direttore del C.T.P., nel comunicare che era intervenuto l'accordo in questione, precisava che il trasferimento (del rapporto di lavoro) non comportava interruzione del rapporto di lavoro; nella busta paga del gennaio del 1998, rilasciata dall'A.M.A.T., si indica come data di assunzione (non quella legata al momento del trasferimento presso l'ente di destinazione, ma) il 1° 12.1981, che ovviamente deve ritenersi sia la data di assunzione alle dipendenze del C.T.P..



[Handwritten signature]

Ciò detto, va ora rilevato che la disdetta degli accordi aziendali, così come disposta nella deliberazione del 21 marzo del 1997, all'appellato comunicata il 23 successivo, non può trovare applicazione nei suoi confronti.

Infatti, nella predetta deliberazione è esplicitamente stabilito che la disdetta avrebbe avuto valore ed efficacia nei riguardi esclusivi delle future assunzioni, precisandosi (cfr. ultimo capoverso seconda pagina del provvedimento deliberativo) che si volevano fare salvi i "diritti acquisiti".

Alla stregua di quanto detto a proposito del meccanismo negoziale, attraverso il quale si è disposto il trasferimento, deve ritenersi che esso non abbia comportato la nascita di un nuovo rapporto; va escluso, pertanto, che la disdetta potesse valere nei riguardi dell'appellato, posto che costui non poteva essere considerato sottoposto ad una nuova assunzione, come è provato dalla busta paga del gennaio del 1998, in cui si fa risalire il rapporto al 1981, senza alcuna specificazione circa l'originario datore, il che è ulteriormente sintomatico della volontà



dell'A.M.A.T. di considerare unitariamente il rapporto di lavoro con l'appellato.

Unico e continuativo essendo il rapporto di lavoro, ne discende, alla stregua dello stesso contenuto della deliberazione di disdetta, che l'A.M.A.T. non avrebbe potuto farlo rientrare nella sfera di efficacia di essa, appunto perché la deliberazione prevede che la disdetta operi solo nei riguardi di nuovi assunti; tra l'altro, posta l'effettiva volontà delle parti, come sopra ricostruita, la pretesa dell'A.M.A.T. - di estendere la disdetta anche a quelli trasferiti alle sue dipendenze con l'intesa di conservare loro i benefici legati alla anzianità e qualifiche conseguite - finirebbe col violare i doveri di correttezza e buona fede che riguardano anche l'esecuzione del contratto (cfr art. 1375 c.c.), donde anche l'illegittimità del periodo di prova al quale essi sono stati sottoposti.

Alla stregua di questi rilievi, deve ritenersi che il trattamento economico dovuto ai lavoratori trasferiti è quello che essi avevano diritto di ricevere presso il datore originario ed è contrario al senso comune ritenere che le parti,



dopo aver voluto garantire questo beneficio come elemento essenziale di un accordo complesso, ne abbiano surrettiziamente potuto programmare la soppressione, dando al nuovo datore la possibilità di annullarlo qualche tempo prima del trasferimento attraverso la disdetta del contratto collettivo (nel caso di specie, infatti, l'amat ha proposto la disdetta qualche giorno prima che i 22 lavoratori fossero trasferiti presso l'amat).

Concludendo, va rigettato l'appello proposto dall'amat, in linea con precedenti sentenze di questa corte e, ora, anche con l'opinione della Cassazione, che ha confermato pronunce di questa corte (cfr cass. N. 8579/2004).

Le spese di questo grado del giudizio vanno poste a carico dell'amat, attesa la sua soccombenza.

Tenuto conto delle questioni affrontate e del valore della lite, vanno liquidate in complessive euro 1800,00, oltre iva e cap.

Ptm

Rigetta l'appello proposto dall'Amat, con ricorso depositato il 28.10.2003, nei confronti di Romano



Handwritten signature or mark.

Vito, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Taranto in data 21.1.2003/7.5.2003.

Condanna l'Amat al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CAP.

Taranto, 10.11.04.

Il Consigliere est.

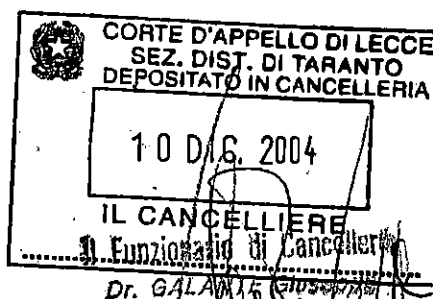
Il Presidente

(dott. G. Coccioli)

(dott. G. Sant'ancangelo)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DATA COMUNICAZIONE
ALLE PARTI COSTITUITE
Taranto, li 10 DIC/2004
IL CANCELLIERE



3
urgenza il 4.1.05
dall'avv. FORNARO



CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sez. distaccata di TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E Copia Conforme all'Originale che si rilascia in forma esecutiva

a Richiesta dell'Avv. **FORNARO**

Taranto, **7 GEN. 2005**



CANCELLIERE

Funzionario di Cancelleria
GALANTE Giuseppe

Copia Conforme

Taranto, 7 GEN. 2005

il Funzionario di Cancelleria
DR. GALANTE Giuseppe



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

RELATA DI NOTIFICA

CORTE DI APPELLO DI LECCE -SEZ. DISTACCATA DI TARANTO Ufficio Unico Notificazioni U.N.E.P.

Ad istanza della parte come costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto al

A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso il proprio procuratore e difensore costituito AVV. ROBERTO BARBERIO, presso lo studio di questi elettivamente domiciliata, in Taranto al corso Italia 254, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale, a mani

dell' impiegato Altamure Antonio in addetto.

TE li 14/01/05

- altra copia del presente atto, in forma esecutiva, conforme al suo originale, ho notificato alla soc. **A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Taranto alla via C. Battisti 657, ivi recandomi e consegnandola a mani

dell' impiegato Altamure Antonio in addetto.

TE li 14/01/05

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DI TARANTO
L'Ufficiale Giudiziario C. 1
THIERY

APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO
U.N.E.P.

APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO
U.N.E.P.

Prot. In arrivo n.

P -PRESIDENTE ☐

P -PRESIDENTE ☐

VP -VICE PRÉSIDENTE ☐

D - DIRETTORE ☐

DA -DIRIG. AMMINISTR. ☐DT -DIRIGENTE TECNICO ☐UC -CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UA -CONTRATTI APPALTI ☐

UI -INFORMATICA ☐

UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐

UP -PERSONALE ☒

UAG -AFF.GEN./P.R./SINISTRI ☐

US -SEGRETERIA ☐

UT -TECNICA ☐

UF-PT-UFF.PROD.TRAFFICO ☐

UF-RG-UFF, RAGIONERIA ☐

0



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100.TARANTO
tel. 099/7351536
fax. 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amar Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 2 ottobre 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / ROMANO Vito
numero di pagine (inclusa la presente): 5	

Messaggio:

In data 30 settembre 2003 mi è stata notificata la sentenza n.567/2003 del Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott. Palma) di cui, a suo tempo, vi avevo rimesso il dispositivo. Il tema è identico a quello relativo alle controversie Pignataro e Todaro le cui sentenze, emesse sempre dal medesimo giudice (dott.ssa Palma) sono state già impugnate.

Dal 1° ottobre decorre il termine di gg.30 per proporre l'eventuale appello.

Sul tema, come è noto, la Corte d'Appello si è già pronunciata in senso favorevole alla tesi dei dipendenti. Il riferimento tocca la controversia riguardante Clarelli Domenico culminata in una sentenza del 3 OTT. 2003 successivamente impugnata dall'Amat in cassazione.

Resto in attesa di indicazioni.

Con i migliori saluti

AMAT S.p.A. - TARANTO	
sentenza 13816	
Prot. Arrivo n° 3 OTT. 2003	
del	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo °	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

*Soltanto la
firma dell'Avvocato
Barberio*

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
 Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378408
 74100 TARANTO

2003

Sent. n° 567
 R.G. n° 962/03
 Cron. n° 468

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa **Elvira PALMA**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro, iscritta al n. 912 r.g. 2002 tra
ROMANO Vito, (avv. ti F. De Feis, F. Fornaro e R. Spinosa)

-Ricorrente-

contro

A.M.A.T. - Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto, in persona
 del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. R. Barberio)

-Resistente-

importo atto E.

23 SET. 2003

OGGETTO: "riconoscimento applicabilità accordi aziendali"

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22.01.2002, il ricorrente in epigrafe indicato premesso: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del C.T.P. e di essere transitato, a seguito di accordo aziendale intervenuto in data 24.7.1996 -che prevedeva il ricorso alla mobilità interaziendale per 22 dipendenti (ex legge regionale n.13 del 1993)- alle dipendenze dell'A.M.A.T. con decorrenza 31.3.1997; di avere diritto, conformemente a quanto pattuito tra le medesime aziende, a conservare presso quest'ultima qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il C.T.P., con il trattamento economico e normativo in atto al momento del trasferimento; di avere, invece, l'A.M.A.T., contravvenendo a tali accordi, assunto una determinazione unilaterale con la quale, qualificando tali dipendenti come "nuovi assunti", disdettava l'applicabilità in loro favore della normativa aziendale, che prevedeva una serie di miglioramenti, assoggettandoli alla normativa contrattuale nazionale; di avere, infine, l'A.M.A.T., con la medesima deliberazione, comunicato alle OO.SS. la propria volontà di assumere detti dipendenti con decorrenza 01.06.1997, previo superamento di un periodo di prova pari ad un anno, condizione questa non prevista nell'accordo di cui innanzi; tutto ciò premesso, deducendo l'illegittimità del comportamento dell'Azienda datrice lavoro, ha chiesto a questo tribunale in funzione di giudice del lavoro, dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei neo-assunti e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e



normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento, nonché dichiarare illegittima la previsione del periodo di prova presso detta azienda; il tutto con vittoria di spese di lite. Ritualmente costituitasi, l'A.M.A.T. ha contestato, con diffuse argomentazioni, la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite. Istruita documentalmente, la causa, previa discussione orale, è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta.

Il verbale di intesa datato 24.7.1996 prevedeva espressamente a carico del C.T.P. l'impegno al ritiro delle opposizioni presentate alla Provincia di Taranto in data 21.12.1995 avverso le richieste di concessione avanzate dall'A.M.A.T. relative alla concessione dell'autolinea Taranto-Leporano e Taranto-Statte e l'impegno a carico dell'A.M.A.T. ad assumere alle proprie dipendenze n. 22 agenti in esubero nel C.T.P. nelle qualifiche di conducente di linea e agente di movimento con i criteri previsti dalla legge regionale n. 13 del 1993 per la mobilità fra aziende del personale in esubero. Precisava, altresì, tale accordo testualmente che *"il personale da trasferire conserverà qualifica e anzianità di servizio già acquisite, così come previsto dalla l. r. 13/93, ed acquisirà il trattamento economico e normativo in atto presso l'A.M.A.T. al momento del trasferimento. Il C.T.P. provvederà a trasferire il monte i.f.r. accantonato da ogni singolo lavoratore alla data del passaggio in mobilità, rivalutato come per legge"*.

Il successivo punto c) stabiliva, infine che *"le 22 unità transiteranno alle dipendenze dell'A.M.A.T. entro il 31.3.1997, sempre che sia stata approvata da parte della Regione Puglia la pianta organica dell'A.M.A.T. medesima"*.

Ebbene, in tema di interpretazione dei contratti, il senso letterale del contratto rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10106); è, pertanto, dalla formulazione letterale del testo che occorre partire al fine di risalire alla volontà delle parti, con l'obbligo di fare ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 1362 c.c., solo quando l'interpretazione letterale dia adito a dubbi (Cass., sez. lav., 18-07-2000, n. 9438).

La previsione del trasferimento all'A.M.A.T. del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore ricorrente presso il C.T.P., senza corresponsione immediata di tale emolumento in deroga al disposto di cui all'art. 2120 c.c., unitamente alla previsione di mantenimento, in favore del medesimo, della qualifica e anzianità acquisite presso il Consorzio,



inducono questo giudicante a ritenere -conforme all'orientamento già espresso in fattispecie del tutto analoghe dalla Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto (sentenza n. 34 del 28.03.2001)- essere intercorso un mero mutamento soggettivo, da parte datoriale, nel contratto.

Le parti hanno, cioè, inteso conservare (a fronte di reciproche concessioni finalizzate a dirimere vari contrasti insorti tra i due Enti addetti ai servizi di trasporto) lo stesso rapporto -identica qualifica e anzianità nonché conservazione del t.f.r.- nei confronti del nuovo e diverso datore di lavoro, subentrato al C.T.P.; non può, pertanto, come dedotto dall'A.M.A.T., qualificarsi il personale transitato presso quest'ultima attraverso la mobilità interaziendale come "neoassunto" (con conseguente inapplicabilità della disciplina contrattuale aziendale), non essendovi soluzione di continuità tra i due rapporti, quanto piuttosto mutamento soggettivo nella titolarità dell'unico rapporto di lavoro.

Tale interpretazione trova conferma in ulteriori dati: nella missiva datata 07.08.1996 il direttore del C.T.P. precisava, nel comunicare l'intervenuto raggiungimento dell'accordo, che il trasferimento non comportava interruzione del rapporto di lavoro; nella busta paga del gennaio 1998, rilasciata dall'A.M.A.T., si indica come data di assunzione non quella del trasferimento presso la medesima del dipendente, ma quella di instaurazione del rapporto di lavoro presso il C.T.P.; indici tutti che avallano la tesi di parte ricorrente, secondo cui non può parlarsi di neo-assunzioni, le quali suppongono diverse ed autonome condizioni contrattuali.

Da quanto innanzi esposto consegue l'inapplicabilità, nei confronti dei lavoratori transitati dal C.T.P. ed erroneamente qualificati dall'A.M.A.T. come neo-assunti (tra cui l'odierno ricorrente), della deliberazione assunta unilateralmente dall'A.M.A.T. in data 21.3.1997 nella parte in cui sancisce l'assoggettamento dei "futuri dipendenti" alla sola normativa contrattuale nazionale e non anche aziendale, la quale ultima prevede una serie di miglioramenti non contemplati dalla prima. La pretesa, pertanto, dell'A.M.A.T. di estendere la disdetta di tali benefici anche nei confronti del personale transitato dal C.T.P. deve ritenersi priva di fondamento, come, peraltro l'assoggettamento al periodo di prova.

Su tale ultimo punto, per il vero, deve dichiararsi l'intervenuta carenza di un interesse attuale e concreto all'esercizio dell'azione giurisdizionale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della deliberazione di cui innanzi nella parte in cui ha previsto la soggezione del lavoratore ricorrente a periodo di prova, essendo stato quest'ultimo collocato stabilmente nell'organico aziendale a seguito del positivo superamento di detto periodo.

Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, seguono la



soccombenza (art. 91 c.p.c.).

p.q.m.

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inapplicabilità, nei confronti del ricorrente, della disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.3.1997, con il riconoscimento, in favore del medesimo, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a decorrere dalla data del suo trasferimento;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 672,00 di cui Euro 420,00 per onorari difensivi, da distrarre in favore dei procuratori anticipanti, avv.ti Francesco De Feis, Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Taranto, 21.01.2003

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott.ssa **Elvira PALMA**)

IL CANCELLIERE p.e.
Raffaele Di Giorgio

Depositata in Cancelleria

Oggi

07 MAG. 2003

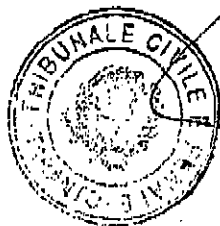
R. G. n°

IL CANCELLIERE p.e.
Raffaele Di Giorgio

Per copia conforme all'originale

Taranto, **22 SET. 2003**

IL CANCELLIERE p.e.
Raffaele Di Giorgio



Sentenza

COPIA

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 3472
del 7 MAR. 2003

Presidente ☐
Vice Presidente ☐
Consigliere ☐
Direttore ☐
Dirigente Amministrativo ☐
Dirigente Tecnico ☐
Area Contabilità e Bilancio ☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz. ☐
Area Informatica ☐
Area Movimento ☐
Area Personale ☐
Area Tecnica ☐
Ripartizione Contratti e Appalti ☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri ☐
Ufficio Prodotti del Traffico ☐
Ufficio Ragioneria ☐

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica
nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, nella controversia in primo
grado proposta da
ROMANO Vito

N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita € 3,06
Taranto, 5 MAR. 2003

contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*,

ha emesso il seguente

Dispositivo

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inapplicabilità, nei confronti
del ricorrente, della disdetta degli accordi aziendali, economici e
normativi, indicati nella dichiarazione del 23.3.1997, con il
riconoscimento, in favore del medesimo, dei trattamenti economici e
normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione
aziendale a decorrere dalla data del suo trasferimento;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate
in complessivi Euro 672,00 di cui Euro 420,00 per onorari difensivi, da
distrarre in favore dei procuratori anticipanti, avv.ti Francesco De Feis
Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Taranto, 21.01.2003

Il giudice

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° _____
del _____

Presidente _____
Vice Presidente _____
Consigliere _____
Direttore _____
Dirigente Amministrativo _____
Dirigente Tecnico _____
Area Contabilità e Bilancio _____
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz. _____
Area Informatica _____
Area Movimento _____
Area Personale _____
Area Tecnica _____
Ripartizione Contratti e Appalti _____
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri _____
Ufficio Prodotti del Traffico _____
Ufficio Ragioneria _____

REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza , e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

Taranto , 20 FEB. 2003

Il Direttore di Cancelleria

Flo:
(Domenico Zerbinotti)



E' copia fotostatica in n° 1 facciate conforme all'originale, che si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di aut. del Gen. - Forman - Simon

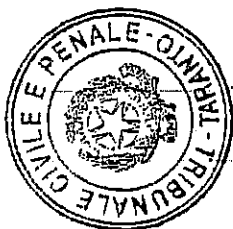
Taranto , 20 FEB. 2003

Flo:
Il Direttore di Cancelleria
(D.co Zerbinotti)

V.to per autentica

Taranto, 20 FEB. 2003

Il Direttore di Cancelleria
(D.co Zerbinotti)



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Spett. AMAT SpA,
alla persona del mio legale rappresentante pro-tempore, con sede
abitante in Taranto - Via C. Beltrami n. 612,
mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

a mani dell'impiegato Severino Lapach,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

7/5/2005

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B. 3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 29 gennaio 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / ROMANO
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Messaggio:

Allego dispositivo di sentenza del 21.01.03 in virtù del quale il Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott. Palma) ha accolto il ricorso proposto dal Vs. dipendente Romano Vito (ex CTP).

Con i migliori saluti

Costello
[Signature]

[Signature]

AMAT SPA
29 GEN. 2003
1548
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica

Rapporto

7/2/2003
[Signature]
per pagamento
dare upol.

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, nella controversia in primo grado promossa da

ROMANO Vito

contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

ha emesso il seguente

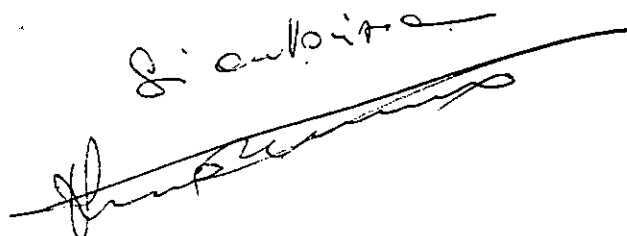
Dispositivo

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inapplicabilità, nei confronti del ricorrente, della disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.3.1997, con il riconoscimento, in favore del medesimo, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a decorrere dalla data del suo trasferimento;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 672,00 di cui Euro 420,00 per onorari difensivi, da distrarre in favore dei procuratori anticipanti, avv.ti Francesco De Feis, Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Taranto, 21.01.2003

Il giudice

*partecipanti
persone
lavoratori
ex C.T.P.
interventi
della commissione
M*

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Contenzioso ex dipendenti C.T.P.

L'anno duemilauno, il giorno 2 (due) del mese di agosto, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce quanto segue:

In data 20/07/2001 è stato esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., a seguito di singole richieste di convocazione inoltrate dai dipendenti Clarelli Domenico, Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Si precisa che Clarelli Domenico ha richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intende agire perché sia accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la somma di £ 28.021.485, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive non corrisposte sino al 30/04/2001, per l'illegittima applicazione della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997, conformemente a quanto deciso con dispositivo della Corte di Appello - Sezione Lavoro in data 28/03/2001.

Per quanto attiene, invece, i dipendenti Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando hanno richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intendono agire perché sia accertato e dichiarato: a) l'inapplicabilità nei loro confronti della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997; b) il diritto alle differenze retributive rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive, oggetto della disdetta di cui al precedente punto; c) il diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 e 1224 c.c.; d) la conseguente condanna dell'AMAT alla disapplicazione, nei loro confronti, della disdetta degli accordi aziendali, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e risarcimento del danno.

I dipendenti in oggetto sono stati assunti nel 1997, con decorrenze diverse a partire dal 1° giugno 1997, dall'AMAT a seguito di un Protocollo d'Intesa intervenuto tra l'Azienda ed il C.T.P. in data 24/07/1996, alla presenza del Presidente della Provincia di Taranto, in virtù del quale l'AMAT si impegnavo ad assumere n° 22 conducenti di linea provenienti dal C.T.P. e, quest'ultimo, rinunciava ad opporsi alle richieste dell'AMAT di ottenere la concessione dei servizi di linea sui percorsi Taranto-Leporano centro e Taranto-Statte.

Il suddetto accordo prevedeva che il personale del CTP avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il Consorzio ed avrebbe acquisito: "il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento"; veniva, altresì, previsto che il T.F.R. accantonato dal C.T.P. per ciascun dipendente sarebbe stato trasferito all'AMAT.

L'AMAT, con deliberazione n° 45 del 21/03/1997, aveva disdetto tutti gli accordi aziendali economici e normativi relativamente ai nuovi assunti; si precisa che si trattava di accordi senza previsione di termine e, come tali, legittimamente disdettabili unilateralmente.

All'atto delle assunzioni dei dipendenti in oggetto, avvenute dal 1° giugno 1997 in poi, l'AMAT ha applicato agli stessi il trattamento normativo ed economico riveniente dalla contrattazione nazionale, precisando che qualora il dipendente avesse percepito un miglior trattamento economico presso il C.T.P., gli sarebbe stato corrisposto un assegno ad personam per la relativa differenza: quest'ultima previsione rappresentava una condizione di miglior favore per il dipendente, condizione riveniente dal Protocollo d'Intesa del 24/07/1996.

Per i lavoratori assunti veniva previsto il "patto di prova".

Con ricorsi notificati all'AMAT durante l'anno 1998, i dipendenti Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco, Palmisano Giuseppe, Pignataro Leonardo, Todaro Cosimo, Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, eccependo l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali nei loro confronti, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale".

I giudizi proposti da Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo sono terminati con sentenze, emesse dal Dr. Cosimo Magazzino, di rigetto della domanda; i giudizi proposti da D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe con sentenze, di rigetto, emesse dal Dr. Vito Voza.

I giudizi proposti da Pignataro Leonardo e Todaro Cosimo, pendono dinanzi alla Dr.ssa Palma e saranno discussi all'udienza del 29/01/2002, mentre i giudizi proposti da Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco pendono dinanzi al Dr. De Napoli e saranno discussi all'udienza del 23/03/2004.

Clarelli Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa, cui in sede di discussione del ricorso è stato affiancato anche l'Avv. Francesco De Feis, ha proposto



20 LUG. 2021

PER COPIA CONFORME

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro
TARANTO



CONCILIAZIONE

PROCESSO VERBALE DI:

TOTALE
PARZIALE
MANCATA

L'anno 2021 il giorno 20 del mese LUGLIO, dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione di Taranto così composta:

1. PRESIDENTE dott. Roberto Sclio
2. RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO. Ing. Corrado Lombardi (UPA)
3. RAPPRESENTANTI LAVORATORI: Sig. Tommaso Lumbardo (CGIL)

È stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla controversia di lavoro promossa da
CLARELLI Domenico con istanza del 22/5/2021

nei confronti

AMAT

avente per oggetto:

L'assunzione retroattiva delle date di pagamento
di CTP all'AMAT

Sono presenti:

1) Sig. CLARELLI Domenico identificato con
A2207258V assistito da
Sig. Spinoza e Fournier

2) Ing. Michele Lumbardo identificato con
assistito da
Sig. Giuseppe Cusella

identificato con

assistito da

identificato con

assistito da

identificato con

assistito da

POSIZIONE DEL LAVORATORE

La Spina clinica iniziale del Conteggio
letti allo stesso contratto di lavoro
e di essere rilevate rispetto alle condizioni
effettive per il calcolo dello stesso valore.

POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO

L'AMAT non produce alcun Conteggio. Evidentemente
che la presente Contrattazione è collegata a un contratto
non più completo che interessa per lavoratori e che
l'AMAT intende offrire economicamente con criteri uguali
contiene gli importi richiesti nel premio.

ESITO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L'AMAT si dichiara disponibile ad offrire la
somma del 30% previsto agli oneri, e meno
tributi trasversali, precisando che il trattamento
economico e trasversale deve essere dato a
seguito della sentenza. La Spina Contente
della polizza e si rimette alle decisioni più alte
del P. N. 410.

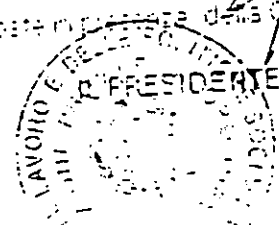
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito negativo.
Però l'AMAT conferma che l'offerta non potrà essere diversa
da quella formulata anche per gli altri dipendenti,
nonché che la conciliazione è verbale, non si deve ottenere
in la sede contrattoria.

FIRMA DEL LAVORATORE

Luigi R. R. R.
Luigi R. R. R.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

Giuseppe G. G.
Giuseppe G. G.





MISSIS

AMAT

10) Mancos + altri el. AMAT
 Sals. peruti Lino Cuccia Maza
 Lino Peruzzi Euphras Muscetta Pietro
 uniche che 26/7/2001 per Commissione
 affetto, Vitzelli F. Luzzi Vincenzo Ioffe
 Mele, omitti degli am. Fomoro e
 Spinoza i quali interverranno sulle
 in rappresentanza del Laboratorio
 Uto Romane, VTV Vittorino Solito
 Rumi Griseffe LAFAO Francesco Di Toller
 Maria Bellini Lino Maffei Sordani
 Pignotti Fernando ha convocato i riunioni
 nella dopoquale l'AMAT, rappresentata
 dall'ing. Naticheceline, emittito dalla
 Olimpia Limaglie presso otto delle
 rivendicazioni della nuova
 formula una proposta Transathis con
 Insieme: a) riconoscimento del patrimonio
 economico rivendicato con decisione
 delle date di estensione b) per la ri-
 vendizione Insieme il 30% del Tivoli
 chiesto con timore del interesse 2-ri-
 volutorio. Gli avvocati Spinoza e For-
 nareo el. Caltoris per confermare in
 toto le rivendicazioni, dichiarando che i
 lavoratori potrebbero accettare una con-
 cessione con minime agli interessi
 rivoluzionarie e una riduzione delle
 quote capitale del 10%, massimo
 15%, che il pagamento delle spese
 pagoli. L'AMAT chiese un rinvio
 di l'esame della proposta rinviata
 al 7/9/2001 dov. l'assemblea chieda estratto verbale
 P.R. 20/7/01 Anagnina Spinoza
 [Signature] [Signature]

	AGENTI	STATO DELLA VERTENZA	IMPORTO LORDO RIVENDICATO, COMPENSIVO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA	NOTE
1	CLARELLI DOMENICO	sentenza di appello n° 34/2001, favorevole al lavoratore	£ 24.012.268	si propone ricorso per Cassazione
2	MANCO ANTONIO, MAZZA CIRO, PERRUCCI EUPREPIO, MUSCETTA PIETRO, VIZIELLI FRANCESCO, LIUZZI VINCENZO, PEPE NICOLA, VITO ROMANO, SOITO VITTORIANO, RUSSI GIUSEPPE, CAFARO FRANCESCO, DI FONZO MARIO, BELLINI LUCA, MONGELLI SANDRO e MIGNOZZI FERNANDO	Tentativo di conciliazione esperito in data 20/07/2001: L'Azienda ha proposto: a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazione; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura pari al 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione. I lavoratori, pur confermando le rivendicazioni hanno dichiarato di essere disponibili ad accettare la conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione, la riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, il pagamento delle spese legali	£ 205.442.960, come da tabulati allegati	SI TRANS.
3	ZACCARIA COSTANZO ed ETTORE COSIMO	Sono stati notificati, da parte dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze di rigetto della domanda. Ma gli appelli sono stati depositati oltre i termini di legge.	£ 39.247.905, come da tabulati allegati	NO TRANS.
4	D'ANDRIA GIANFRANCO e PALMISANO GIUSEPPE	Sentenze di rigetto n° 781/1999 e n° 775/1999. Non è stato notificato appello da parte dei lavoratori.	£ 40.470.636, come da tabulati allegati	NO TRANS.
5	PIGNATARO LEONARDO, TODARO COSIMO, SCARDIGNO MARIO, FARELLA GIUSEPPE e SINISI FRANCESCO	Giudizi di primo grado in corso (udienze Pignataro e Todaro: 29/01/2002; Scardigno, Farella e Sinisi: 23/03/2004)	£ 100.493.333, come da tabulati allegati	SI TRANS.

SI TRANS.

- 1 AGO 2001

	AGENTI	STATO DELLA VERTENZA	IMPORTO LORDO RIVENDICATO, COMPENSIVO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA	NOTE
6	CASTELLANO GIUSEPPE	Giudizio di primo grado in corso (udienza 30/01/2002)	£ 26.645.985	NO TRANS.
7	CAMASSA EMANUELE, MALORGIO FRANCESCO e SANSEVRINO ORAZIO	Camassa ha richiesto il tentativo di conciliazione: senza ulteriore seguito, ad oggi. Malorgio e Sansevrino non sono più alle dipendenze dell'Azienda	£ 25.388.538, come da tabulati allegati	SI (Camassa) NO (Malorgio, Sansevrino)

- 1 AGO. 2001

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
CLARELLI	DOMENICO	06/97 - 03/01	22.503.431	818.325	690.512	24.012.268
			22.503.431	818.325	690.512	24.012.268

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
BELLINI	LUCA	06/97 - 07/98	5.750.730	418.146	304.161	6.473.037
CAFARO	FRANCESCO	06/97 - 07/98	5.334.952	387.035	281.907	6.003.894
DI FONZO	MARIO	06/97 - 07/98	5.931.182	427.498	312.578	6.671.258
LIUZZI	VINCENZO	08/98 - 03/01	15.885.825	426.474	369.737	16.682.036
MANCO	ANTONIO	07/99 - 03/01	8.955.555	167.573	144.566	9.267.694
MAZZA	CIRO	06/97 - 03/01	16.968.684	688.311	545.685	18.202.680
MIGNOZZI	FERNANDO	08/98 - 03/01	16.812.264	436.957	377.600	17.626.821
MONGELLI	SANDRO	06/97 - 03/01	17.955.057	735.481	583.201	19.273.739
MUSCETTA	PIETRO	06/97 - 03/01	17.810.974	802.146	651.526	19.264.646
PEPE	NICOLA	06/97 - 03/01	17.414.963	690.223	542.609	18.647.795
PERRUCCI	EUPREPIO	08/98 - 03/01	12.235.032	335.757	290.843	12.861.632
ROMANO	VITO	06/97 - 07/98	4.433.469	224.420	288.697	4.946.586
RUSSI	GIUSEPPE	08/98 - 03/01	11.464.359	314.881	272.762	12.052.002
SOLITO	VITTORIANO	06/97 - 03/01	18.535.635	740.247	587.228	19.863.110
VIZZIELLI	FRANCESCO	08/98 - 03/01	16.793.268	436.388	376.374	17.606.030
			192.281.949	7.231.537	5.929.474	205.442.960

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
ETTORRE	COSIMO	06/97 - 03/01	16.946.695	693.945	549.665	18.190.305
ZACCARIA	COSTANZO	06/97 - 03/01	19.703.213	747.086	607.301	21.057.600
			36.649.908	1.441.031	1.156.966	39.247.905

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
D'ANDRIA	GIANFRANCO	06/97 - 03/01	18.231.091	722.503	578.718	19.532.312
PALMISANO	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	19.527.661	786.486	624.177	20.938.324
			37.758.752	1.508.989	1.202.895	40.470.636

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
FARELLA	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	20.295.531	781.700	623.747	21.700.978
PIGNATARO	LEONARDO	06/97 - 03/01	20.383.305	784.108	621.557	21.788.970
SCARDIGNO	MARIO	06/97 - 03/01	20.131.803	806.278	646.837	21.584.918
SINISI	FRANCESCO	06/97 - 06/99	12.475.508	732.500	576.783	13.784.791
TODARO	COSIMO	06/97 - 03/01	20.211.716	792.874	629.086	21.633.676
			93.497.863	3.897.460	3.098.010	100.493.333

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
CASTELLANO	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	24.964.296	933.927	747.762	26.645.985
			24.964.296	933.927	747.762	26.645.985

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
CAMASSA	EMANUELE	08/98 - 03/01	13.975.280	338.670	301.175	14.615.125
MALORGIO	FRANCESCO	06/97 - 07/98	5.419.127	392.866	286.273	6.098.266
SANSEVRINO	ORAZIO	06/97 - 07/98	4.190.405	272.870	211.872	4.675.147
			23.584.812	1.004.406	799.320	25.388.538

7

(R)

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

	COGNOME	NOME	PERIODO	LORDO	INT.	SVAL.	TOTALE LORDO
1	CLARELLI	DOMENICO	06/97 - 03/01	22.503.431	818.325	690.512	24.012.268
2	BELLINI	LUCA	06/97 - 07/98	5.750.730	418.146	304.161	6.473.037
3	CAFARO	FRANCESCO	06/97 - 07/98	5.334.952	387.035	281.907	6.003.894
4	DI FONZO	MARIO	06/97 - 07/98	5.931.182	427.498	312.578	6.671.258
5	LIUZZI	VINCENZO	08/98 - 03/01	15.885.825	426.474	369.737	16.682.036
6	MANCO	ANTONIO	07/99 - 03/01	8.955.555	167.573	144.566	9.267.694
7	MAZZA	CIRO	06/97 - 03/01	16.968.684	688.311	545.685	18.202.680
8	MIGNOZZI	FERNANDO	08/98 - 03/01	16.812.264	436.957	377.600	17.626.821
9	MONGELLI	SANDRO	06/97 - 03/01	17.955.057	735.481	583.201	19.273.739
10	MUSCETTA	PIETRO	06/97 - 03/01	17.810.974	802.146	651.526	19.264.646
11	PEPE	NICOLA	06/97 - 03/01	17.414.963	690.223	542.609	18.647.795
12	PERRUCCI	EUPREPIO	08/98 - 03/01	12.235.032	335.757	290.843	12.861.632
13	ROMANO	VITO	06/97 - 07/98	4.433.469	224.420	288.697	4.946.586
14	RUSSI	GIUSEPPE	08/98 - 03/01	11.464.359	314.881	272.762	12.052.002
15	SOLITO	VITTORIANO	06/97 - 03/01	18.535.635	740.247	587.228	19.863.110
16	VIZIELLI	FRANCESCO	08/98 - 03/01	16.793.268	436.388	376.374	17.606.030
17	ETTORRE	COSIMO	06/97 - 03/01	16.945.695	693.945	549.665	18.190.305
18	ZACCARIA	COSTANZO	06/97 - 03/01	19.703.213	747.086	607.301	21.057.600
19	D'ANDRIA	GIANFRANCO	06/97 - 03/01	18.231.091	722.503	578.718	19.532.312
20	PALMISANO	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	19.527.661	786.486	624.177	20.938.324
21	FARELLA	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	20.295.531	781.700	623.747	21.700.978
22	PIGNATARO	LEONARDO	06/97 - 03/01	20.383.305	784.108	621.557	21.788.970
23	SCARDIGNO	MARIO	06/97 - 03/01	20.131.803	808.278	646.837	21.584.918
24	SINISI	FRANCESCO	06/97 - 06/99	12.475.508	732.500	576.783	13.784.791
25	TODARO	COSIMO	06/97 - 03/01	20.211.716	792.874	629.086	21.633.676
26	CASTELLANO	GIUSEPPE	06/97 - 03/01	24.964.286	933.927	747.762	26.645.985
27	CAMASSA	EMANUELE	08/98 - 03/01	13.975.280	338.670	301.175	14.615.125
28	MALORGIO	FRANCESCO	06/97 - 07/98	5.419.127	382.866	286.273	6.098.266
29	SANSEVRINO	ORAZIO	06/97 - 07/98	4.190.405	272.870	211.872	4.675.147

431.241.011 16.835.675 13.624.939 461.701.625

1
1
appello avverso la sentenza n° 658, emessa il 24/02/1999, depositata in data 06/03/2000, dal Dr. Cosimo Magazzino.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello proposto dal Clarelli, con sentenza n°34 del 28/03/2001, depositata in data 04/06/2001 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 02/07/2001.

La suddetta sentenza n° 34/2001 ha dichiarato l'inapplicabilità nei confronti del Clarelli della disdetta degli accordi aziendali, normativi ed economici, di cui alla deliberazione n° 45/1997, con il riconoscimento, in favore dello stesso, "dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal momento del suo trasferimento".

In esecuzione della suddetta sentenza, l'AMAT sta applicando al Clarelli, con decorrenza 1° aprile 2001, il trattamento economico e normativo riveniente dagli accordi aziendali, oggetto della disdetta di cui alla deliberazione n° 45/1997.

In data 20/07/2001, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, il sottoscritto, giusta delega a firma del Presidente, ha rappresentato l'Azienda nelle procedure conciliative di cui alla presente relazione, assistito dall'Avv. Olimpia Cimaglia, ed ha proposto, giusta indicazioni ricevute, di transigere le vertenze alle seguenti condizioni:

A) Clarelli Domenico: pagamento delle differenze retributive sino al 31/03/2001 nella misura del 30% del dovuto, a mero titolo transattivo;

B) Manco Antonio + 14: a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazione; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura del 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto attiene alla vertenza Clarelli, i legali dello stesso hanno contestato la proposta ed è stato redatto un verbale di mancata conciliazione; pertanto il Clarelli intraprenderà il giudizio per ottenere quanto richiesto.

Per quanto attiene, invece, alle altre vertenze, gli Avv. Spinosa e Fornaro, pur confermando le rivendicazioni, hanno dichiarato che i lavoratori potrebbero accettare una conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme debende ed una riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, oltre il pagamento delle spese legali.

A questo punto è stato chiesto un rinvio per poter relazionare al C.d.A. e la riunione è stata aggiornata al 7 settembre p.v.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritengo sia opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 34/2001 emessa, nella controversia Clarelli c/ AMAT, dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 28/03/2001, depositata il 04/06/2001 e notificata al procuratore costituito in giudizio in data 02/07/2001, poiché la sentenza non appare correttamente motivata.

Per quanto attiene, invece, le ulteriori vertenze esaminate (Manco Antonio + 14), si allegano i conteggi relativi alla eventuali differenze retributive, sino al 31/03/2001 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'AMAT, ove precedente, dovute ai lavoratori qualora si dovesse decidere di proseguire nel tentativo di comporre bonariamente le controversie in atto.

Relativamente agli altri agenti assunti dall'AMAT a seguito dell'accordo sottoscritto in data 24/07/1996, si precisa quanto segue.

A) Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo: in data 31/07/2001 sono stati notificati all'Avv. Cimaglia, procuratore dell'Azienda costituito in giudizio, ad istanza dei lavoratori, difesi dagli Avv. Fornaro e Spinosa, i ricorsi in appello avverso le sentenze n° 659/1999 e n°657/1999, entrambe emesse in data 24/02/1999, depositate in data 06/03/2000.

Si evidenzia che i ricorsi in appello sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Appello in data 19/04/2001, vale a dire oltre i termini di legge.

E' stata fissata l'udienza del 28/11/2001 per la discussione degli appelli.

B) D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe: a tutt'oggi non sono stati notificati, ad istanza dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze, di rigetto della domanda, n°781/1999 e n°775/1999, emesse in data 01/03/1999 e depositate in data 08/06/2000.

C) Castellano Giuseppe: aveva notificato, in data 24/03/2000, ricorso e pedissequo verbale di udienza, con il quale il Giudice, dato atto del mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni tra il giorno della notifica del precedente ricorso all'AMAT e la data dell'udienza, autorizzava il ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso all'AMAT, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 02/05/2001: oggetto del contendere la violazione del verbale di intesa del

24/07/1996.

Sta di fatto che il Castellano, con nota raccomandata del 10/05/2000, prot. aziendale n° 4490 del 15/05/2000 a firma dell'Avv. Vito Basile, nonché dello stesso Castellano, ha dichiarato di "rinunciare all'azione" proposta: all'udienza del 02/05/2001, sono comparsi i legali rappresentanti dell'AMAT e del CTP ed il Castellano ha precisato che intendeva rinunciare all'azione nei confronti del CTP, ma che revocava tale rinuncia nei confronti dell'AMAT.

I legali delle due Aziende hanno rilevato che la rinuncia all'azione, vertendosi in ambito sostanziale e non processuale, non ha bisogno di formale accettazione, in quanto ha già raggiunto i suoi effetti, con la ricezione della stessa: ad ogni buon conto i legali rappresentati delle due Aziende hanno espressamente accettato la rinuncia.

La causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2002, fatti salvi i diritti di prima udienza per l'AMAT.

Per una disamina complessiva della situazione, si allegano anche i conteggi relativi a Castellano Giuseppe.

D) Camassa Giuseppe, Malorgio Francesco e Sansevrino Orazio: ad istanza del Camassa, assistito dall'Avv. Raffaele Malandrini, è pervenuta all'Azienda la convocazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto per il giorno 26/10/2000, per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ma l'Azienda non è comparsa. Non si hanno notizie, ad oggi, di ulteriore seguito delle vertenze.

Si rileva che il Camassa è, tuttora, alle dipendenze dell'Azienda, mentre per Malorgio e Sansevrino il rapporto di lavoro con l'AMAT S.p.A. è cessato per cambio azienda.

Si allega prospetto riepilogativo (all. n° 3), corredato delle schede dei conteggi inerenti le somme relative alle differenze retributive eventualmente dovute.

F/to : Il Capo Area Avv. Olimpia Cimaglia

F/to, : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello n° 34 del 28/03/2001, favorevole al dipendente Clarelli Domenico, depositata in data 4/06/2001 e notificata in data 02/07/2001;
- di esperire un tentativo di risoluzione transattiva delle controversie in atto con riguardo ai dipendenti le cui azioni giudiziarie siano ancora in essere (agenti: Clarelli, Manco, Mazza, Perrucci, Muscetta, Vizzielli, Liuzzi, Pepe, Romano, Solito, Russi, Cafaro, Di Fonzo, Bellini, Mongelli, Mignozzi, Pignataro, Todaro, Scardigno, Farella, Sinisi, Camassa, Castellano);
- di dare mandato al Presidente per ciò che concerne la definizione della misura percentuale dei crediti vantati dai dipendenti (allegato 3) sulla base della quale poter definire transattivamente le vertenze di cui al precedente comma.

IL SEGRETARIO

F/to : (Rochira Cosimo)

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

A. M.
per copia co...
del C...



Taranto, li 2 APR. 2002

Prot. n°: Pres/.....1314/2002

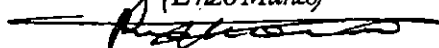
Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico/Contenzioso ex dipendenti CTP.

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dagli ex dipendenti Malorgio Francesco, Cafaro Francesco, Romano Vito, Bellini Luca, Liuzzi Vincenzo, Difonzo Mario rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco De Feis, Rossella Spinosa e Francesco Fornaro.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Erzo Manco)



20
Allegati:
n°6 ricorsi;
Deliberazione C.d.A. n°65/2001

FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378408
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per

ROMANO Vito, nato a Laterza il 02.01.1953 ed ivi residente alla via Grazia Deledda 7, c.f.: RMNVNT53A02E469G, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco De Feis, Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Taranto alla via E. D'Amore 41, giusta mandato apposto a margine del presente atto,

- ricorrente -

Contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti 657.

- resistente -

1.- I fatti di causa. a) In data 24 luglio 1996 (ns. doc. 1) interveniva un accordo tra CTP (Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto) ed AMAT in virtù del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere, a norma della L.R. n. 13 del 05.08.1993 (ns. doc. 2), alcuni conducenti di linea già in forza al CTP (esattamente 22) a fronte della pattuita rinuncia da parte del CTP ad opporsi avverso alcune richieste di concessione di ulteriori autolinee da parte dell'AMAT, precisandosi che il personale CTP da assumere avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del **trasferimento**, conforme all'anzianità conservata.

b) Il trasferimento predetto veniva realizzato individuando i lavoratori interessati nel termine del 9 maggio 1998, non a mezzo di procedure di determinazione degli esuberi aziendali, ma sulla base delle stesse domande di trasferimento "volontarie", all'uopo depositate da alcuni agenti, disposti a transitare volontariamente presso l'AMAT sulla base delle garanzie offerte dagli accordi tra le aziende medesime e le stesse OO.SS..

c) Il trasferimento suddetto si concretizzava in data 1° giugno 1997 (ns. doc. 3), anche per l'odierno ricorrente, ex lege 13/93 con applicazione da parte dell'AMAT, del solo trattamento relativo alla

COPIA

MANDATO

Avv. Francesco De Feis
Avv. Rossella Spinosa
Avv. Francesco Fornaro

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandovi sin da ora a sottoscrivere atti di precetto), eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare ed accettare avverse rinunce, farsi sostituire chiamare in causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda di convenzione; nulla escluso e con promessa di rato. Eleggo domicilio nello studio di quest'ultimo in Taranto alla Via Ettore D'Amore n.41.

Autografo
ai

AMAT S.p.A. TARANTO	
Prot. Arrivo n° 3454	
del 1/1/1998	
Presidente	
Vice Presidente	
Consiglieri	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Commerciali e Approvvigionamenti	
Area Informatica	
Area Vendite	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Accordi	
Rip. P.R. - A.G.S. - Sinistri	
Ufficio Magazzino e Acquisti	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Sinistri	

qualifica ed all'anzianità possedute dall'istante senza miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, stante la posizione assunta dall'azienda convenuta, per cui, con **delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 45 del 21.03.1997, prot. N. A9/430 del 30.05.1997 (ns. doc. 4)**, aveva deciso di comunicare alle OO.SS. disdetta unilaterale degli accordi aziendali economici e normativi, limitati alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori "trasferiti" dal CTP, considerati quali "nuovi assunti".

d) L'assunzione dei lavoratori in questione, tra i quali il ricorrente, veniva effettuata con patto di prova per un anno (*cf. ns. doc. 3 cit.*), prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato, senza che ciò fosse mai stato preventivamente oggetto di accordo e/o trattativa.

e) Il sig. Romano promuoveva ricorso gerarchico e successivamente ricorso ex art. 410 c.p.c. (*ns. doc. 5*) dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro - Commissione di Conciliazione, competente per territorio, per vedersi riconoscere l'illegittimità della classificazione di *neo - assunto*, stante il transito in mobilità ex lege 13/93 dal CTP all'AMAT, nonché l'inapplicabilità della disdetta n. 45/97 con il conseguente accertamento del diritto alle differenze retributive maturate dalla mancata applicazione della contrattazione integrativa aziendale e corrispondente richiesta di condanna all'applicazione del trattamento economico-normativo integrale sin dal trasferimento, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 luglio 1998, essendo stato lo stesso, successivamente, ritrasferito al CTP in data 1° agosto 1998.

f) Il tentativo di conciliazione, nonostante le plurime convocazioni, non portava esito positivo, per ritrattazione della posizione iniziale dell'azienda convenuta, modificativa della iniziale manifestazione di disponibilità a conciliazioni di natura individuale (*ns. doc. 6*).

g) E' utile specificare e rientra nei fatti di causa la decisione del 28 marzo 2001 (*ns. doc. 7*) della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto (sezione lavoro), in merito ad un caso analogo, relativo ad uno dei dipendenti trasferiti, che ha accolto

l'appello promosso dal ricorrente, condannando l'appellata AMAT all'applicazione del trattamento economico e normativo sin dal 1997, comprensivo delle voci di cui alla contrattazione aziendale, non ritenendo applicabile all'appellante la disdetta unilaterale di parte della contrattazione integrativa AMAT n. 45/97.

h) L'applicazione della disdetta n. 45/97 sin dal 1997 a tutt'oggi ha comportato una riduzione delle voci retributive dovute al sig. Romano per l'accertamento del cui diritto si procede nella presente sede.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come rappresentato e difeso agisce nella presente sede per vedersi riconoscere la tutela della propria posizione per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1.- Il concetto di "mobilità".

a) La continuità del rapporto.

La posizione espressa dall'azienda convenuta nella disapplicazione della contrattazione integrativa aziendale all'odierno ricorrente si basa sul presunto presupposto assiomatico, in virtù del quale i c.d. "trasferiti" debbano essere considerati necessariamente quali neo-assunti "stante la necessità sottesa di favorire l'esodo presso la nuova azienda". A sostegno di quanto suddetto non si faceva in alcun modo riferimento, però, al motivo per cui si sarebbe dovuto ritenere applicabile la normativa della mobilità in generale, in base alla quale si sarebbero dovuti considerare i rapporti di lavoro *de quo* come neo - instaurati e, pertanto, costituiti ex novo, nonostante mancasse a tal uopo l'elemento indefettibile della "previa risoluzione del rapporto precedente". Non vi è stata mai alcuna lettera dell'azienda CTP nella quale venisse comunicato il recesso o comunque il licenziamento, risolutivo del rapporto vigente già ex ante, con il lavoratore, odierno ricorrente: ai fini della mobilità interaziendale, la stessa Suprema Corte, conferma che, "allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, preveda il passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda all'altra, con l'instaurazione - previa

risoluzione del precedente - di un nuovo rapporto di lavoro

(sent. n. 2664 del 05.03.1992) - il tutto ancora, per il momento, prescinde dalla valutazione (anch'essa necessaria) della effettività dello stato di crisi del CTP, che esamineremo più avanti.

L'accordo del 24.07.1996, ove appunto si parla di **"trasferimento presso l'AMAT"** e non di nuova assunzione dei lavoratori interessati, veniva, comunque, **informato ai principi della L. 13/93**, appunto afferente la fattispecie della **mobilità interaziendale**. Non è un caso che la legge parli di neo - assunzioni solo in via alternativa e residuale rispetto alla operatività della procedura della mobilità interaziendale.

In ogni caso, per meglio comprendere il settore di operatività in cui andiamo a muoverci, occorre partire da una chiarificazione della disciplina della mobilità interaziendale.

b) La mobilità interaziendale.

Per agevolare la mobilità interaziendale la legge 675 del 1977 ed i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione hanno introdotto un sistema di collocamento speciale fondato su un circuito di mobilità professionale di manodopera a favore dei lavoratori dipendenti da imprese in fase di ristrutturazione o riconversione; in particolare il combinato disposto degli artt. 24-25 della legge 675/1977 pone la disciplina delle procedure di mobilità dei dipendenti delle aziende in crisi verso aziende in espansione occupazionale, predisponendo un sistema appunto che consenta il **passaggio da azienda ad azienda in costanza di rapporto di lavoro** e dalla peculiarità dei criteri di priorità e dei metodi adottati per la formazione delle liste di avviamento.

A questo punto la prassi procedurale è molto specifica e dettagliata poiché l'azienda soggetta a processi di riconversione o di ristrutturazione che prevede di non poter mantenere al termine dei processi i livelli occupazionali preesistenti, deve comunicare alla CRI il numero dei lavoratori che potrà risultare in esuberanza, distinti per sesso e fasce professionali conformemente agli schemi di inquadramento adottati dai contratti collettivi, o, in mancanza, di questi per categorie e qualifiche professionali.

Nel corso di tale procedimento sono fatte salve le procedure di consultazione sindacale, quale momento essenziale di tutela degli interessi dei lavoratori a fronte della crisi dell'impresa.

Ebbene è a questo punto che si colloca l'accordo con le OO.SS., alla base del verbale di intesa del 24.07.1996 e del successivo accordo per la mobilità di 22 conducenti del **3 maggio 1997** e dei **12 maggio 1997**, tutti volti all'applicazione della disciplina della mobilità prevista dalla L. 13/93.

Lo stesso **comunicato n. 765 del 7 agosto 1996** del CTP (ns. doc....), a conferma della non interruzione del rapporto di lavoro, rendeva noto a *"tutto il personale in possesso delle qualifiche di agente di movimento e conducente di linea"* che in data **24 luglio 1996** era stato siglato un accordo tra CTP ed AMAT di Taranto, per il trasferimento con i criteri della mobilità ex L. 13/93 di n. 22 dipendenti CTP in possesso delle qualifiche di agente di movimento o conducente di linea presso l'AMAT di Taranto.

Nel merito si precisava: **"1) il trasferimento non comporta interruzione alcuna del rapporto di lavoro e che avverrà entro il 31 marzo 1997; 2) il personale da trasferire conserverà anzianità e anzianità di servizio maturata presso il CTP; 3) i livelli retributivi saranno quelli in vigore presso l'AMAT; 4) il CTP trasferirà all'AMAT il TFR maturato da ogni dipendente, rivalutato come per legge; 5) gli agenti interessati potranno inoltrare istanza irrevocabile all'azienda entro il 24 agosto 1996 su apposito modello disponibile presso l'ufficio personale"**: ciascuno dei dipendenti coinvolti, compreso l'odierno ricorrente, rimaneva convinto che le condizioni prospettate fossero quelle effettivamente garantite.

Ad ulteriore conferma in data **20 maggio 1997** il Presidente del CTP garantiva espressamente: **"Si informa il personale in indirizzo che il processo di mobilità verso l'AMAT non comporterà la perdita di diritti acquisiti ed all'attualità in godimento, Il personale in questione: a) conserverà l'anzianità di servizio e la qualifica maturata presso il CTP; b) conserverà i livelli retributivi in godimento presso il CTP; c) acquisirà i livelli retributivi in atto presso l'AMAT, se di maggior favore, commisurati all'anzianità di servizio"**

posseduta". proprio a distanza di dieci giorni l'AMAT procedeva a dare l'avvio alle c.d. *nuove assunzioni e solo successivamente comunicava la non applicabilità della contrattazione aziendale vigente, stante la qualificazione, quale "neo assunto" e non trasferito del ricorrente.*

La mobilità di cui parliamo non è in alcun modo ascrivibile a quella ex lege 223/91: essa non è disciplina applicabile alla fattispecie in esame; pertanto, la procedura per la definizione degli esuberi ex artt. 4 e 24 L. 223/91 non risulta utilizzabile. Ci si domanda, a questo punto, quale concetto di mobilità sia stato assunto e posto a fondamento della L. 13/93; è rinvenibile direttamente dall'assunto legislativo che la mobilità suddetta sia, in realtà, una estrapolazione del concetto di interazione aziendale, che, sulla base di accordi collettivi, viene definita nella sua applicabilità. La previsione della legge 13/93 appare chiara a tal proposito, disponendo all'art. 1 comma 3: *"I posti vacanti nella varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"*: il ricorso alle nuove assunzioni si determina solo ed unicamente nel caso di impossibilità di copertura mediante il ricorso alla mobilità: **nel caso in esame l'intera procedura si è svolta sotto il nome di mobilità interaziendale!**

2.- La buona fede contrattuale.

L'art. 1175 c.c. impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da non ledere l'interesse dell'altro, oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, e pertanto il *creditore* non è tenuto ad accettare qualsiasi sostituzione delle condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili, ma solo quelle che non importino una modifica sostanziale del patto originario (Cass. 54/1986); pertanto la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma dalla legge, costituisce solo un *criterio di valutazione e qualificazione del comportamento dei contraenti*,

tranne che nel rapporto di lavoro, ove rilevano come norme di relazione con funzione di fonte integrativa del contratto (art. 1374 c.c.), essendo inerenti a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazioni imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (Cass. 335/1996).

A conferma di quanto predetto l'accordo stipulato nel maggio del 1996 e posto a fondamento delle "neo-assunzioni" dei soggetti trasferiti si basa sulla procedura attivata e qualificata quale *trasferimento dal CTP all'AMAT*, così come esposta ai lavoratori, i quali sulla base delle garanzie loro offerte, hanno poi proceduto ad attivare la richiesta volontaria di trasferimento.

Nessuno dei lavoratori volontari avrebbe mai fatto richiesta di trasferimento quale *volontario* se fosse venuto a conoscenza della effettiva novazione del rapporto di lavoro cui lo stesso andava incontro con la formulazione della domanda di passaggio.

Confidando, *in buona fede*, nella fondatezza delle garanzie date sia dai referenti CTP che AMAT, i volontari presentavano la loro domanda e gli altri accettavano il trasferimento, ritenendo di vedersi riconosciute le forme di tutela assicurate: *trattamento economico pari e/o modificativo in melius rispetto a quello presente all'interno del CTP, al momento del trasferimento; passaggio del proprio TFR sino a quel momento accantonato; passaggio della titolarità del rapporto di lavoro da parte datoriale, senza interruzione di continuità; mantenimento della qualifica ed anzianità acquisita.*

Il risultato del confidare dei lavoratori trasferiti è stata *una qualificazione ex post quale neo-assunto, con disapplicazione unilaterale della contrattazione integrativa aziendale applicata ai lavoratori dipendenti interni con stessa anzianità di servizio e con decurtazione dei propri emolumenti retributivi!*

Nell'intera vicenda la responsabilità dell'AMAT rileva sotto l'aspetto della *buona fede contrattuale*: essa ha accettato tali trasferimenti, accorpondo soggetti volontari e non, qualificandoli - *in modo difforme dagli accordi intercorsi con la trasferente CTP* - quali neo-assunti ed obbligando i lavoratori ad un *periodo di prova* di un

anno, ma precedentemente concordato né con i lavoratori né tantomeno con le OO.SS. né ancora con lo stesso CTP.

Anche la previsione del *periodo di prova* rileva, infatti, sotto il profilo della *buona fede contrattuale*, stante il valore chiaramente esplicativo dello stesso qualora si fosse contrattata una nuova assunzione e non un trasferimento.

Ci spieghiamo in modo più chiaro: stabilire un periodo di prova contrattualmente e renderne edotti i lavoratori interessati significa, evidentemente, far sorgere quanto meno il legittimo dubbio che possa non trattarsi di "*mero passaggio e/o trasferimento*", bensì di "*instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro*".

In questo caso la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede assume rilevanza, dal momento che ha travalicato la sfera giuridica dell'altra parte, pregiudicando gli effetti giuridici ed economici del negozio a favore del dipendente (Cass. 1929/1978) e ledendo in modo diretto la buona fede del contraente lavoratore, oltre che apportando danno economico diretto allo stesso.

Pertanto, tutto ciò premesso, il sig. Romano Vito, come sopra rappresentato e difeso, col presente atto

ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro assegnando, affinché, fissata l'udienza di discussione a norme dell'art. 415, 2° comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- ***accertare e dichiarare*** illegittima, nulla e priva di effetti giuridici la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione di disdetta del 23.03.1997 nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto non rientrante il lavoratore nella categoria dei *neo-assunti*, per le motivazioni innanzi espresse;
- ***accertare e dichiarare***, per l'effetto, il ricorrente quale *trasferito* ed ancora, per l'effetto,
- ***accertare e dichiarare*** l'applicabilità della contrattazione

integrativa aziendale al ricorrente, sin dal momento del trasferimento. ovvero dal 1° giugno 1997 sino al 31 luglio 1998;

- **accertare e dichiarare** il diritto alla corresponsione dei miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale oggetto della disdetta del CdA AMAT del 23.03.1997, a far data dal momento del trasferimento del ricorrente;
- **dichiarare** illegittima, nulla ed improduttiva di effetti giuridici la previsione del periodo di prova, sempre per le motivazioni innanzi esposte;
- **condannare** parte resistente all'applicazione del trattamento economico-normativo integrale per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 luglio 1998, nonché alla rifusione delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.

Si producono ed allegano i seguenti documenti:

- 1) accordo 24 luglio 1996; 2) estratto L. 13/93; 3) modello di lettera di assunzione; 4) delibera CdA Amat del 21.03.1997; 5) copia ricorso ex art. 410 c.p.c.; 6) copia verbale convocazione Direzione Provinciale del Lavoro; 7) copia sentenza Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto del 28 marzo 2001.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpello delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa in fatto ai punti da a) ad h), nonché in diritto nei punti a) - b) della sezione 1 e della sezione 2.

Si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'AMAT, nonché si indicano come informatori sin d'ora i signori Michele Imperio, Pietro Muscetta, salvo altri da indicarsi.

Salvis iuribus. Taranto, li 16/1/2002

(avv. Francesco De Feis)

(avv. Rossetta Spinosa)

(avv. Francesco Fornaro)

IL TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso

fi s s a

per la discussione, l'udienza del giorno 21/1/03 ,

ora 9,30 , ordinando alle parti di comparire personalmente

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia
notificata alla convenuta, a cura dell'autore, entro dieci giorni

dalla data odierna.

Taranto, 4/2/02

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

Copia conforme all'originale

Taranto



2/4/02
IL CANCELLIERE

~~VITO TAMARITANO~~
~~GERMANIA~~
~~COSE~~
~~SEZIONE DISTRETTO DI TARANTO~~

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

and the new

Fluoreno Kofale

A. M. H. - Azenda
per la Mobilite' nell'Azenda - 5 p. - su
personale del suo legale rappresentante pro-tempore
con n. d. l. 6/8/75 - 617

Verale originale - fascicolo di MANCO ANTONIO

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A.M.A.T. s.p.a. TARANTO	
Prot. Armo n.	9505
del	23 LUG. 2001
V. Presidente	
Cons. re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area informatica	
Area Legale	☒
Area Personale	
Area Provimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

Taranto, 23/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° _____

*Indirizzo
dell'area di p.a.
for il cont.*

24/7

Al Direttore

Ing. Giovanni Matichecchia

SEDE

Oggetto: estratto verbale della Commissione di Conciliazione di Taranto

Si trasmette copia conforme dell'estratto del verbale n° 447, redatto dalla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto in data 20/07/2001, relativo alle controversie di lavoro promosse da Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando, per le conseguenziali decisioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)

[Signature]

*Uff. Segreteria
- a p.m. 11.00 in custodia di giudici + copie lettere
- copie e me allegato + a p.m. 11.00 lettere
26.07.01*

Avv. Francesco Fornaro

Taranto, lì 4 giugno 2001

Integrale Rimanele
p. 7-01

alla c.a. Dott. Roberto Solito
trasmissione via fax: 099.7352986

carfelle

alla c.a. Avv. Olimpia Cimaglia
trasmissione via fax: 099.7794247

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8554
del	05 LUG. 2001
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

6/7

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione di Conciliazione
Piazzale Bestat 33
74100 Taranto

e.p.c.
Spett.le
AMAT - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

carfelle
pers. n.
- Romano
- Pele
- Musette
- Menico
- Mignotti
- Cefero
- A. Fano
- Tenucci
- Bellini
- Margell
- Masse
- Russi G.
- Luzzi G.
- Solito
- Vizzelli

Rinvio data convocazione per il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

I sottoscritti procuratori avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, conformemente all'istanza depositata in data 2 luglio 2001 presso la Direzione Provinciale del Lavoro dall'avv. Rossella Spinosa, con la presente promuovono

istanza

di riunione delle vertenze indicate nella prima richiesta del 02.07.01, previste per il 6 luglio e per il 12 luglio c.a., in modo da prevedere una unica convocazione al 20 luglio 2001, data di trattazione delle ultime vertenze aventi il medesimo oggetto e le medesime parti.

Di ciò si è già previamente data comunicazione verbale all'avv. Cimaglia, in qualità di difensore dell'azienda convenuta, e si trasmette la presente via fax per conferma. L'azienda convenuta non si oppone alla richiesta.

In attesa di cortese riscontro, anche a mezzo fax, di rinvio delle convocazioni previste per il 6 e per il 12 luglio 2001, cordiali saluti.

(avv. Rossella Spinosa)

(avv. Francesco Fornaro)

L'Avvocato riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00

*vedi allegato le stesse note con
emotivazione*

Avv. Francesco Fornaro

Taranto, lì 4 giugno 2001

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione di Conciliazione
Piazzale Bestat 33
74100 Taranto

alla c.a. Dott. Roberto Solito
trasmissione via fax: 099.7352986

*Off. Solito - per provvedere ed effettuare con urgenza
contatti secondo lo schema e
le modalità effettuate per
l'esperto Clevelli*
06.07.01 M

e.p.c.
Spett.le
AMAT - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

alla c.a. Avv. Olimpia Cimaglia
trasmissione via fax: 099.7794247

Rinvio data convocazione per il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

I sottoscritti procuratori avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, conformemente all'istanza depositata in data 2 luglio 2001 presso la Direzione Provinciale del Lavoro dall'avv. Rossella Spinosa, con la presente promuovono

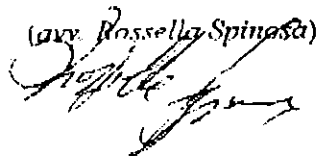
istanza

di riunione delle vertenze indicate nella prima richiesta del 02.07.01, previste per il 6 luglio e per il 12 luglio c.a., in modo da prevedere una unica convocazione al **20 luglio 2001**, data di trattazione delle ultime vertenze aventi il medesimo oggetto e le medesime parti.

Di ciò si è già previamente data comunicazione verbale all'avv. Cimaglia, in qualità di difensore dell'azienda convenuta, e si trasmette la presente via fax per conferma. L'azienda convenuta non si oppone alla richiesta.

In attesa di cortese riscontro, anche a mezzo fax, di rinvio delle convocazioni previste per il 6 e per il 12 luglio 2001, cordiali saluti.

(avv. Rossella Spinosa)



(avv. Francesco Fornaro)

*Dr. Mancini
con influenza
per far arrivare i contatti dei
contatti provenienti
dal C.T.P.*



L'Avvocato riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00

6-7-2001



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

castelli

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

Prot. 13605

Il 25 GIU. 2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. <u>8230</u>	
de <u>29 GIU. 2001</u>	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

19915

**Alla DITTA AMAT AZ PER LA MOB NELL'AREA DI
TARANTO**

27 **VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO**

Al Lavoratore VITO ROMANO

**C/O ST LEG FORNARO SPINOSA VIA E.
D'AMORE 41 TARANTO**

Alle ASSIZIONI SINDACALI:

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno 20 luglio 2001

per le ore: 09,30 col seguito

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410
C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

VITO ROMANO

su richiesta: VITO ROMANO AVV R.SPINOSA AVV F.FORNARO

ed avente per oggetto:

VEDI ISTANZA ALLEGATA.

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con
l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresen-
tare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al
rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà
considerata assenza.

p. IL DIRETTORE

(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)

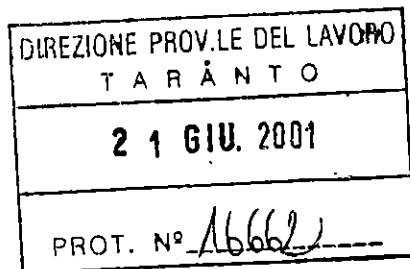
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro

DOTT. ROBERTO SOLITO

[Signature]

Avv. Francesco Fornaro

Avv. Rossella Spinosa



raccomandata a.r.

Spett.le
**AMAT - Azienda per la
Mobilità nell'Area di Taranto**
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le
**Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione di Conciliazione**
Piazzale Bestat 33
74100 Taranto

raccomandata a.r.

Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 80/98.

Il sottoscritto **Vito Romano**, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore 41, presso lo studio degli avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, ai quali ha conferito mandato di rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento

Premesso

- che il sig. Romano veniva accollato dalla Società SITA l'1 **gennaio 1976**, con anzianità convenzionale al 11.06.1975, nella qualifica di bigliettaio, livello 9°;
- che il 1° **gennaio 1989** il ricorrente veniva riqualificato con tab. all. L. 270/88 quale bigliettaio di livello 8°;
- che dal 9 **settembre 1996** lo stesso cambiava qualifica in **conducente di linea**, livello 6°, a seguito di selezione interna (delib. N. 348 del 09.09.1996);
- che il ricorrente veniva assegnato alla linea Ginosa-Taranto, con capolinea il deposito C.T.P. di Ginosa;
- che il 31 **maggio 1997** il CTP comunicava con telegramma al sig. Romano che lo stesso sarebbe stato trasferito in mobilità ex lege 13/93 dal CTP all'AMAT di Taranto, con decorrenza 1° **giugno 1997**;
- che il rapporto si formalizzava il 1° giugno 1997 quale **neo - assunzione** - indipendentemente dalle contestazioni immediatamente sollevate dal ricorrente -;
- che, pertanto, il sig. Romano decideva di avvalersi di mezzi legali per vedere riconosciuto il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro originario presso il CTP, a causa dell'assunta illegittimità dell'intera procedura di selezione e trasferimento del personale posta in essere;
- che a tal fine il ricorrente esperiva azione ex art. 700 c.p.c nei confronti del CTP volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della nullità dell'atto di trasferimento e la conseguente reintegrazione nel posto precedentemente occupato presso il CTP;
- che il ricorrente veniva, nel frattempo, licenziato dall'AMAT e successivamente riassunto - in data 1° **ottobre 1997**, con applicazione di regime identico a quello della prima neo-assunzione contestata, ovvero:
 - servizio di prova per un anno;
 - riconoscimento dell'anzianità convenzionale;

- *assegno ad personam pari a quello già percepito all'atto della precedente assunzione;*

- *mantenimento del TFR già trasferito in seguito alla prima neo-assunzione/trasferimento;*

- che a far data dal **1° agosto** il sig. Romano veniva ritrasferito presso il CTP, con passaggio diretto e continuità del rapporto;
- che, in ogni caso, il trasferimento formalizzatosi il **1° giugno 1997**, da sempre contestato dal ricorrente, veniva illegittimamente qualificato dall'azienda AMAT convenuta quale *neo - assunzione*, e, per l'effetto, si applicava al ricorrente il provvedimento di disdetta unilaterale aziendale prot. n. A9/430 del 30.05.1997 n. 45/97, in virtù del quale non si procedeva alla corresponsione di alcune voci retributive rivenienti dalla contrattazione integrativa aziendale;
- che illegittimamente gli continuavano ad essere applicate presso l'AMAT, sino al 31 luglio 1998, le medesime condizioni economico-normative stabilite unilateralmente dall'azienda convenuta per i trasferiti in mobilità ex lege 13/93;
- che, pertanto, il sig. Romano, come rappresentato e difeso, intende agire per:
 - *accertare e dichiarare* l'inapplicabilità della disdetta n. 45/97 e, per l'effetto, dichiarare l'inserimento nell'organico dell'AMAT *trasferimento per mobilità* e non quale *neo-assunzione* per il periodo sino al 31 luglio 1998;
 - *accertare e dichiarare* il diritto alle differenze retributive per il periodo suddetto, rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive oggetto della disdetta n. 45/97, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- *condannare* l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla disapplicazione della disdetta n. 45/97 al ricorrente per il periodo predetto, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

La richiesta viene formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 80/98, alla Commissione di Conciliazione competente per territorio.

A tal fine nomina propri difensori e rappresentanti, con facoltà di farsi sostituire, gli avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, con studio in Taranto, alla Via E. D'Amore 41, eleggendovi domicilio ai fini del presente procedimento.

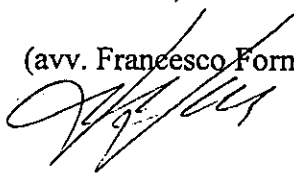
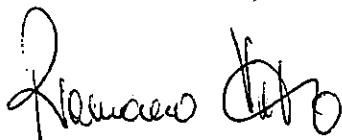
La presente costituisce, altresì, specifica impugnazione di ogni eventuale quietanza o transazione, nonché va intesa come atto interruttivo della prescrizione.

Riserva ogni azione avanti la competente Autorità Giudiziaria, ai fini della tutela di tutti i propri diritti.

(sig. Vito Romano)

(Avv. Rossella Spinosa)

(avv. Francesco Fornaro)



Avv. Francesco Fornaro

Avv. Rossella Spinosa

raccomandata a.r.

raccomandata a.r.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7861
del	22 GIU. 2001
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Spett.le

**AMAT – Azienda per la
Mobilità nell'Area di Taranto**
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le

**Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione di Conciliazione**
Piazzale Bestat 33
74100 Taranto

Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 80/98.

Il sottoscritto **Vito Romano**, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore 41, presso lo studio degli avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, ai quali ha conferito mandato di rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento

Premesso

- che il sig. Romano veniva accollato dalla Società SITA l'1 **gennaio 1976**, con anzianità convenzionale al **11.06.1975**, nella qualifica di bigliettaio, livello 9°;
- che il **1° gennaio 1989** il ricorrente veniva riqualficato con tab. all. L. 270/88 quale bigliettaio di livello 8°;
- che dal **9 settembre 1996** lo stesso cambiava qualifica in **conducente di linea**, livello 6°, a seguito di selezione interna (delib. N. 348 del 09.09.1996);
- che il ricorrente veniva assegnato alla linea Ginosa-Taranto, con capolinea il deposito C.T.P. di Ginosa;
- che il **31 maggio 1997** il CTP comunicava con telegramma al sig. Romano che lo stesso sarebbe stato trasferito in mobilità ex lege 13/93 dal CTP all'AMAT di Taranto, con decorrenza **1° giugno 1997**;
- che il rapporto si formalizzava il 1° giugno 1997 quale *neo – assunzione* – indipendentemente dalle contestazioni immediatamente sollevate dal ricorrente –;
- che, pertanto, il sig. Romano decideva di avvalersi di mezzi legali per vedere riconosciuto il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro originario presso il CTP, a causa dell'assunta illegittimità dell'intera procedura di selezione e trasferimento del personale posta in essere;
- che a tal fine il ricorrente esperiva azione ex art. 700 c.p.c nei confronti del CTP volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della nullità dell'atto di trasferimento e la conseguente reintegrazione nel posto precedentemente occupato presso il CTP;
- che il ricorrente veniva, nel frattempo, licenziato dall'AMAT e successivamente riassunto – in data **1° ottobre 1997**, con applicazione di regime identico a quello della prima neo-assunzione contestata, ovvero:
 - *servizio di prova per un anno;*
 - *riconoscimento dell'anzianità convenzionale;*

- *assegno ad personam pari a quello già percepito all'atto della precedente assunzione;*

- *mantenimento del TFR già trasferito in seguito alla prima neo-assunzione/trasferimento;*

- che a far data dal **1° agosto** il sig. Romano veniva ritrasferito presso il CTP, con passaggio diretto e continuità del rapporto;
- che, in ogni caso, il trasferimento formalizzatosi il **1° giugno 1997**, da sempre contestato dal ricorrente, veniva illegittimamente qualificato dall'azienda AMAT convenuta quale *neo - assunzione*, e, per l'effetto, si applicava al ricorrente il provvedimento di disdetta unilaterale aziendale prot. n. A9/430 del 30.05.1997 n. 45/97, in virtù del quale non si procedeva alla corresponsione di alcune voci retributive rivenienti dalla contrattazione integrativa aziendale;
- che illegittimamente gli continuavano ad essere applicate presso l'AMAT, sino al 31 luglio 1998, le medesime condizioni economico-normative stabilite unilateralmente dall'azienda convenuta per i trasferiti in mobilità ex lege 13/93;
- che, pertanto, il sig. Romano, come rappresentato e difeso, intende agire per:
 - *accertare e dichiarare* l'inapplicabilità della disdetta n. 45/97 e, per l'effetto, dichiarare l'inserimento nell'organico dell'AMAT *trasferimento per mobilità* e non quale *neo-assunzione* per il periodo sino al 31 luglio 1998;
 - *accertare e dichiarare* il diritto alle differenze retributive per il periodo suddetto, rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive oggetto della disdetta n. 45/97, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- *condannare* l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla disapplicazione della disdetta n. 45/97 al ricorrente per il periodo predetto, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

La richiesta viene formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 80/98, alla Commissione di Conciliazione competente per territorio.

A tal fine nomina propri difensori e rappresentanti, con facoltà di farsi sostituire, gli avv.ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, con studio in Taranto, alla Via E. D'Amore 41, eleggendovi domicilio ai fini del presente procedimento.

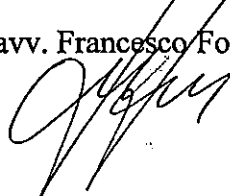
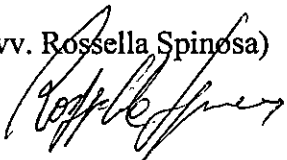
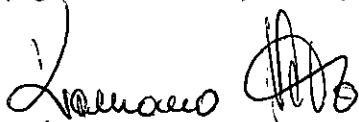
La presente costituisce, altresì, specifica impugnazione di ogni eventuale quietanza o transazione, nonché va intesa come atto interruttivo della prescrizione.

Riserva ogni azione avanti la competente Autorità Giudiziaria, ai fini della tutela di tutti i propri diritti.

(sig. Vito Romano)

(Avv. Rossella Spinosa)

(avv. Francesco Fornaro)



Avv. Giuseppe Di Biase
Patrocinante in Cassazione

Avv. Mario Roccaforte
Avv. Diego Colucci
Avv. Paola Petrella
Avv. Marco Marasca
Dott. Luca Dragone

Raccomandata a .r.

certale

Taranto, 13 dicembre 2000

Alla
**COMMISSIONE PROVINCIALE DI
CONCILIAZIONE** presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Taranto
Piaz.le Bestat n° 27
74100 - Taranto

Al
**Presidente del Consiglio di
amministrazione dell'AMAT**
Via Cesare Battisti 657
74100 - TARANTO

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 11946
18 DIC. 2000
Dirigente Amministrativo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Oggetto: Richiesta di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai
sensi dell'art. 410 c.p.c.

In nome e per conto dei seguenti dipendenti AMAT, cessati dal servizio:

1. - BENEDETTINO Fortunato, nato il 01/05/1942;
2. - BRIGANTI Giuseppe, nato il 07/04/1935;
3. - BUCCOLIERO Gaetano, nato il 05/05/1945;
4. - CAMARDO Carmine, nato il 02/04/1938;
5. - CANNELLA Marcello, nato il 30/08/1938;
6. - CARDINALE Vincenzo, nato il 25/08/1939;
7. - CAPOGROSSO Cosimo, nato il 04/12/0947;
8. - CATUCCI Vincenzo, nato il 04/11/1938;
9. - CHIAROMONTE Pasquale, nato il 27/11/1938;
10. - CIAURRO Cosimo, nato il 05/06/1939;
11. - COLETTA Adolfo, nato il 31/05/1940;

12. - CORRATO Gaetano, nato il 27/04/1939;
13. - DARCANTE Carlo, nato il 23/11/1943;
14. - DE BENEDETTO Vittorio, nato il 26/02/1941;
15. - DE PACE Gaetano, nato il 18/06/1940;
16. - FORNARO Vincenzo, nato il 20/12/1947;
17. - FUMAROLA Giuseppe, nato il 27/11/1939;
18. - IMPERIALE Cosimo, nato il 15/06/1941;
19. - LINZOTTI Benito, nato il 27/08/1935;
20. - MANTUA Guido, nato il 17/02/1939;
21. - MAPPA Carmine Nicola, nato il 16/07/1939;
22. - MARIANO Emidio, nato il 24/02/1945;
23. - MASI Leonardo, nato il 01/12/1939;
24. - MASSARO Pietro, nato il 18/07/1938;
25. - MASTROLEO Giuseppe, nato il 02/01/1945;
26. - NIGRO Graziano, nato il 11/09/1936;
27. - NIGRO Pietro, nato il 16/03/1946;
28. - OCCHINEGRO Francesco, nato il 12/03/1940;
29. - PACCIANA Lorenzo, nato il 26/11/1957;
30. - PALAGIANO Angelo, nato il 12/03/1937;
31. - PERRUCCI Euprepio, nato il 20/07/1949;
32. - PICCOLI Giuseppe, nato il 30/03/1938;
33. - PINNETTA Vincenzo, nato il 25/05/1940;
34. - PISU Mario, nato il 24/01/1941;
35. - PUGGELLI Angelo, nato il 08/02/1956;
36. - PULPITO Gregorio, nato il 21/02/1935;
37. - RANIERI Gaetano, nato il 20/06/1946;
38. - ROMANO Vitantonio, nato il 02/01/1953; 1169
39. - SARACINO Cataldo, nato il 04/01/1940;
40. - SCORRANO Paolo, nato il 26/03/1946;
41. - TAMBORRINI Mario, nato il 26/08/1946;
42. - TIZZANI Giuseppe, nato il 29/08/1941;
43. - TODARO Antonio, nato il 25/12/1938;
44. - VOLPE Giuseppe, nato il 20/03/1949;
45. - VOLPE Vito, nato il 18/03/1963;

premesso

- che, sin dal novembre 1997, è in corso la trattativa per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale per il quadriennio 1998 – 2001, fondato sull'istituto del Premio di risultato;
- che, sin dal 1997, al Direttore Generale dell'AMAT è stato conferito dall'azienda il mandato di stipulare con le Organizzazioni Sindacali di categoria accordi aziendali relativi al riconoscimento ed alla erogazione del Premio di Risultato;
- che, in data 24 novembre 1999, è stato stipulato un accordo aziendale relativo all'erogazione della somma una tantum riferita all'anno 1998, secondo i criteri fissati nel verbale di riunione del 24 novembre 1999, allegato al suddetto accordo;
- che nel verbale di riunione del 24 novembre 1999 gli aventi diritto al premio di risultato sono stati individuati in tutti coloro che erano in forza all'azienda (anche parzialmente), nel corso dell'anno 1998;
- che, in data 13 dicembre 1999, il Consiglio di amministrazione dell'AMAT ha ratificato l'accordo aziendale di cui sopra;
- che i dipendenti sopra elencati (odierni ricorrenti) sono stati tutti, erroneamente, esclusi dalla erogazione del premio di risultato per l'anno 1998, perché nel frattempo cessati dal servizio.

Tutto ciò premesso, poiché è intenzione dei dipendenti sopra elencati agire in giudizio nei confronti dell'AMAT per ottenere il pagamento del Premio di Risultato relativo all'anno 1998, gli stessi

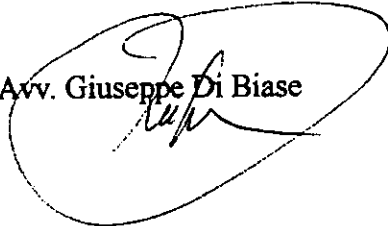
chiedono

che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Eleggono domicilio, ai fini della presente procedura, nello studio professionale dell'Avv. Giuseppe Di Biase in Taranto al Corso Piemonte n° 42.

Taranto, 13 dicembre 2000

Avv. Giuseppe Di Biase





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 18/05/2000

Prot. n°: DIR/.....

1564/2000

Spett.le
CTP
Via Alto Adige
TARANTO

certale
per
Off. Rel. (solo note)
74100

OGGETTO: Erogazione UNA TANTUM agenti trasferiti in virtù di cambio

Si fa seguito al colloquio telefonico intercorso tra la ns. Dott.ssa Menenti ed il vs. Sig. Ciccimarra, per inviare i dati di presenza relativi ai ns. ex dipendenti Bellini Luca, Malorgio Francesco, Di Fonzo Mario, Sansevrino Orazio, Cafaro Francesco, Romano Vitantonio e Sinisi Francesco, tutti trasferiti presso codesto Consorzio in virtù di cambio, ex art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, dati necessari per il ricalcolo dell'UNA TANTUM spettante in applicazione del Protocollo d'Intesa del 2 marzo 2000.

Come convenuto, ciascun'Azienda provvederà ad erogare, ai dipendenti attualmente alle proprie dipendenze, le differenze dovute per il titolo in oggetto anche per il periodo in cui non erano in forza.

Si resta in attesa di vs. analoga comunicazione, relativamente ai vs. ex dipendenti Camassa Emanuele, Liuzzi Vincenzo, Mignozzi Fernando, Perrucci Euprepio, Russi Giuseppe, Vizzielli Francesco e Manco Antonio, tutti attualmente in forza presso quest'Azienda.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

ROMANO VITOANTONIO

Mese	Anno	Presenza	Malattia	Assenze	Infortuni	Riposi	Ferie	Festività	Permessi Retribuiti	Permessi Sindacali	L.816/ L.104	Totale
1	1998	25,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
2	1998	23,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
3	1998	25,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
4	1998	24,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	30,0
5	1998	23,0	1,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
6	1998	21,5	0,0	0,0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7	1998	22,5	0,0	0,0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0

31/7/88

RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. ROMANO VITO ANTONIO Nato a LATERZA Il 2.1.53
 residente in LATERZA via G. DELEDDA n. 5 prov. TA
 Cap. 74014 in forza alla azienda AMAT 1998-1999 residenza di servizio TARANTO
 Qualifica Coma. Ch. Linea matr. TA 5006302W pat. N° TA 5006302W
 rilasciata il 26.06.91 codice fiscale PMN UNI 53A02 EL69G

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma.....Romano Vito.....

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig.....Matr.....

A. M. A. T. - TARANTO	
022117	
Procl. Arrivato	
del 20 DIC 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma e timbro.....



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 09/03/2000

Prot. n°: DIR/...716/2000...

Al Sig.
Romano Vitoantonio
Via Grazia Deledda, s.n.c.
74014 LATERZA (TA)

e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra la sua richiesta, avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione spettante in giornate di ferie, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione delle retribuzioni dovute per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.



Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

Le indennità da Lei elencate nella richiesta sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie.

Pertanto, per le motivazioni addotte, la richiesta non è accolta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ARRETRATI PER APPLICAZIONE CAU DAL 01/06/1998 AL 30/07/1998- AGENTE ROMANO VITOANTONIO 180611												
PERIODO	GG.RETR.	DIFF.CAU	DIFF.RETR.	H.STR.FER.	DIFF.	DIFF.RETR	H.STR.FES.	DIFF..	DIFF.RETR.	H.NOTT.	DIFF.	DIFF.RETR.
giu/lug.98	60	2.491	149.448	10,93	492	5.378		536	0	9,46	89	842
14^ Mens.	30	2.491	74.724									
												-
TOTALE COMPLESSIVO		cod.450	224.172		cod.452	5.378		cod.453	-		cod.451	842
	Il Capo Ufficio Retribuzione							Il Capo Area Personale				
	<i>Arifano</i>							<i>(Dott.ssa M.F. Menenti)</i>				



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 22/11/1999

Prot. n°: Dir. 003521
Oggetto : arretrati CAU

Egr. Sig.

ROMANO VitoAntonio

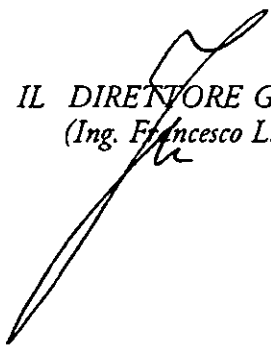
Via Deledda s.n.c.

74014 LATERZA

Si comunica che, Lei é invitata, previo ritiro del cedolino paga, disponibile presso i ns uffici, a ritirare quanto dovuto presso il n.s. tesoriere, Monte dei Paschi di Siena, a titolo di arretrati CAU per il periodo dal 01/06/1998 al 30/07/1998.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)





Taranto, li 20/01/1999

Prot. n° : Dir/.....120/99

copie x Repaneri

Spett/le
Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige
TARANTO

copie x Relubbi 74100

*certelle personali dei
dipendenti interessati al caso*

OGGETTO: Trasferimento T.F.R.

Si fa seguito alla vs. nota del 28 settembre 1998, prot. n° 17363, ed alla ns. nota del 30 ottobre 1998, prot. n° 2524, aventi ad oggetto i prospetti analitici di liquidazione dei TFR maturati al 31 luglio 1998 dagli agenti interessati ai cambi effettuati con decorrenza 1° agosto 1998, in applicazione dell'art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, per chiedere il versamento a ns. favore di £ 41.229.340.

Tale importo è dovuto a questa Azienda a seguito della parziale compensazione delle somme relative al titolo de quo (£ 194.493.378, quali T.F.R. globali maturati dai vostri ex dipendenti trasferiti presso l'AMAT, e £ 153.264.038, quali TFR globali maturati dai ns. ex agenti trasferiti presso di Voi).

In attesa di vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 30/10/1998

Prot. n° : Dir/.....2524/98

Spett/le
Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige
74100 TARANTO

OGGETTO: Trasferimento T.F.R.

Si allega in copia il prospetto analitico dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 luglio 1998 dai ns. ex agenti Bellini Luca, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Malorgio Francesco, Romano Vito e Sansevrino Orazio, tutti trasferiti presso codesto Consorzio a seguito di definizione delle procedure di cambio ex art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931.

L'ammontare complessivo dei suddetti T.F.R. é pari a £ 153.264.038.

Si coglie l'occasione per comunicare che con le competenze del mese di novembre 1998, unicamente ai sotto elencati nominativi dovranno essere trattenute e versate, a titolo di 2° rata di acconto IRPEF modello 730/98, le seguenti somme:

Bellini Luca Fausto	£ 308.000;
Di Fonzo Mario	£ 348.000.

In attesa di vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lacibello)

TFR

COGNOME	NOME	TFR MAT.31/12/97	ANTICIPO	DATA ANT.	TFR ACCANT	RIVALUT.	MAT.98 LORDO	CTR 0,50	MAT.98 NETTO	TOTALE TRASF.
BELLINI	LUCA FAUSTO	37.534.912	7.900.000	01/04/93	29.634.912	488.871	1.545.041	111.914	1.433.127	31.556.910
CAFARO	FRANCESCO	31.668.214			31.668.214	522.414	1.536.542	102.262	1.434.280	33.624.908
DI FONZO	MARIO	47.578.388	7.000.000	04/04/96	40.578.388	669.400	1.544.423	116.395	1.428.028	42.675.816
MALORGIO	FRANCESCO	43.246.175	4.000.000	14/03/97	39.246.175	647.423	1.538.938	101.942	1.436.996	41.330.842
ROMANO	VITO ANTONIO	614.065			614.346	10.130	1.520.955	114.760	1.406.195	2.030.390
SANSEVRINO	ORAZIO	616.148			616.148	10.164	1.528.735	109.875	1.418.860	2.045.172
		161.257.902	18.900.000		142.358.183	2.348.402	9.214.634	657.148	8.557.486	153.264.038

RAPPORTO DI CONFERMA

02-NOV-98 11:16

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 099 7324223

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 00'39"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K



Taranto, lì 22/06/1998

Prot. n.: Dir/.....1546.....

Egr. Sig. Romano Vito Antonio

S E D E

OGGETTO: interessi per mancata erogazione TFR

Le comunico che il C.d.A. ha deliberato di provvedere ad erogare in Suo favore le somme a Lei dovute a titolo d'interessi legali, per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto.

La invito, pertanto, a recarsi presso l'Ufficio Personale, dove potrà prendere atto dell'importo a Lei spettante per la conseguente erogazione in Suo favore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)





Taranto, li 20/08/1998

Prot. n° : Dir/

AP/1357

Spett.le
Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige
TARANTO

74100

OGGETTO: Invio elenco trattenute agenti trasferiti

Si invia, in allegato alla presente, il tabulato relativo alle trattenute mensili da operare nei confronti degli agenti ivi indicati che, a seguito di definizione delle procedure di cambio ex art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, sono in forza presso codesto Spett.le Consorzio a decorrere dal 1° agosto 1998.

Distinti saluti

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

TRASF.CTP

COGNOME	NOME	POLIZZA CASCO	MUTUO SOCC.
BELLINI	LUCA FAUSTO	5.250	30.000
CAFARO	FRANCESCO	5.250	30.000
DI FONZO	MARIO	5.250	30.000
MALORGIO	FRANCESCO	5.250	
ROMANO	VITO ANTONIO	5.250	
SANSEVRINO	ORAZIO	5.250	

RAPPORTO DI CONFERMA

21-AGO-98 09:00

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 099 7324223

PAG. : 01

TEMPO TRASCORSO : 00'27"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

N° 220 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Autorizzazione cambi ex art. 20 del Regolamento - Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

data copia R.T. in bustina
certificato dei Signori
uff. Rel. M. COPIA

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

A seguito di richiesta cambio presentata congiuntamente dai dipendenti interessati in applicazione dell'art. 20, comma 2 lett. c del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, con deliberazione n° 66/98 codesto Consiglio ha espresso parere favorevole circa il cambio da realizzare tra il nostro dipendente Di Fonzo Mario ed il dipendente del CTP Mignozzi Fernando.

Successivamente sono pervenute in Azienda ulteriore 5 richieste, con cui gli agenti interessati hanno richiesto congiuntamente, alle aziende di appartenenza (AMAT e CTP), l'autorizzazione a poter effettuare i cambi in applicazione della normativa citata.

Più specificatamente, i nostri agenti interessati al cambio con altrettanti dipendenti del CTP sono:

dipendenti AMAT

- Romano Vito
- Cafaro Francesco
- Sansevrino Orazio
- Bellini Luca
- Malorgio Francesco

dipendenti CTP

- Vizzielli Francesco
- Russi Giuseppe Mario
- Perrucci Euprepio
- Camassa Emanuele
- Liuzzi Vincenzo

Per istruire la pratiche di cambio, è stato richiesto al CTP di inviarci copia dei fogli matricola dei loro agenti interessati ai cambi, al fine di valutare lo stato di servizio degli stessi (eventuali provvedimenti disciplinari, situazione di malattia, eventuali sinistri registrati in servizio).

Il CTP ci ha trasmesso copia della documentazione richiesta, esprimendo parere positivo in merito ai suddetti cambio, subordinatamente all'esito delle visite mediche d'idoneità.

In data 5 giugno u.s., l'agente Liuzzi è stato sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dal nostro medico aziendale competente, Dott. Agostino Fischetti, il quale l'ha dichiarato idoneo alle mansioni di guida.

Successivamente, in data 13 luglio 1998 sono stati sottoposti dal Dott. Fischetti a visita anche gli agenti Vizzielli, Russi, Perrucci e Camassa e tutti sono stati dichiarati idonei all'espletamento delle mansioni di guida.

Si evidenzia che al fine di eliminare l'onere dell'addestramento dei nuovi conducenti, consistente in un periodo di affiancamento per la conoscenza dei percorsi, tutti i sei agenti suddetti sono stati distaccati dal CTP presso l'AMAT dal 10/07 u.s. e pertanto i cambi potranno aver luogo con decorrenza 1° agosto 1998 dopo che i suddetti avranno completato l'addestramento.

Gli agenti interessati ai cambi sono tutti in possesso della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1986, fatta eccezione per il cambio Malorgio/Liuzzi, in quanto il dipendente Liuzzi del CTP è in possesso della qualifica di agente di movimento.

L'art. 20 del Regolamento prevede che il cambio avvenga a parità di livello, ma nella fattispecie occorre precisare che con il CCNL 1986 vi è

un automatismo di carriera che fa sì che il conducente 6° livello transiti nel 5° livello, agente di movimento, dopo sedici anni di guida.

Ciò ha richiesto che nella pianta organica il raggruppamento conducenti 6°, agenti di movimento 5°, sia unico in quanto è a priori indeterminabile il numero di agenti con l'una o l'altra qualifica.

A seguito del cambio "l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra", e quindi nel caso di specie può autorizzarsi il cambio per le considerazioni sopra esposte.

In conclusione, vista anche la documentazione trasmessa dal CTP, ritengo che tutte le richieste di cambio possano essere accettate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- viste le istanze presentate dagli interessati;
- visti gli atti;
- ritenuto poter autorizzare i cambi;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento, mediante cambio ex art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, dei sottoelencati agenti:

<u>dipendenti AMAT</u>	<u>dipendenti CTP</u>
- Romano Vito	Vizzielli Francesco
- Cafaro Francesco	Russi Giuseppe Mario
- Sansevrino Orazio	Perrucci Euprepio
- Bellini Luca	Camassa Emanuele
- Malorgio Francesco	Liuzzi Vincenzo
- di confermare la deliberazione n° 66/98, autorizzando anche il cambio tra il ns. agente Di Fonzo Mario ed il dipendente del CTP Mignozzi Fernando;
- di dare mandato alla Direzione Generale di espletare gli adempimenti necessari per la definizione delle pratiche.

IL PRESIDENTE

F.to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F.to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 LUG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. R. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/07/1998

Prot. n° : Dir/.....1847/98

Spett.le
Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige
74100 TARANTO

Ai dipendenti
Romano Vito
Cafaro Francesco
Sansevrino Orazio
Bellini Luca
Malorgio Francesco
Di Fonzo Mario
SEDE

Ai signori
Vizzielli Francesco
Russi Giuseppe Mario
Perrucci Euprepio
Camassa Emanuele
Liuzzi Vincenzo
Mignozzi Fernando
c/o CTP - TARANTO

e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

P.R. 28.04.98
Romano

OGGETTO: Cambio agenti ex art. 20 del Reg. All. "A" al R.D. n° 148/1931

Si comunica che con deliberazione n° 220 del 14/07/1998, il Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda, vista la documentazione da Voi trasmessa e l'esito delle visite mediche a cui gli agenti



interessati sono stati sottoposti, ha espresso parere favorevole per la definizione delle pratiche di cambio tra i sottoelencati agenti:

dipendenti AMAT

Romano Vito (cond. di linea)

Cafaro Francesco (cond. di linea)

Sansevrino Orazio (cond. di linea)

Bellini Luca (cond. di linea)

Malorgio Francesco (cond. di linea)

Di Fonzo Mario (cond. di linea)

dipendenti CTP

Vizzielli Francesco (cond. di linea)

Russi Giuseppe Mario (cond. di linea)

Perrucci Euprepio (cond. di linea)

Camassa Emanuele (cond. di linea)

Liuzzi Vincenzo (agente di mov.)

Mignozzi Fernando (cond. di linea)

I cambi si formalizzeranno con decorrenza 1° agosto 1998, fatta eccezione per il cambio tra gli agenti **DI FONZO MARIO e MIGNOZZI FERNANDO**, che non potrà aver luogo a seguito di revoca della richiesta di cambio presentata in data 17 luglio 1998 dal sig. Mignozzi Fernando (inoltrata anche al Consorzio).

Il 1° agosto gli agenti subentranti dovranno presentarsi presso la nostra sede aziendale all'Area Movimento, per prendere le disposizioni di servizio dal superiore di turno.

Il trattamento normativo ed economico spettante agli agenti subentranti sarà lo stesso di quello degli agenti uscenti, che non godono dei trattamenti aziendali.

L'orario di lavoro dovuto dagli agenti sarà quello contrattuale giornaliero medio di sei ore e trenta.

Il CTP provvederà a trasferire alla nostra Azienda l'accantonamento di T.F.R., debitamente rivalutato come per legge, maturato dagli agenti fino alla data del trasferimento.

Parimenti, questa Azienda si attiverà per trasferire, secondo le modalità sopra indicate, l'accantonamento di TFR maturato dai nostri



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

dipendenti.

Gli uffici aziendali che leggono in copia disporranno ciascuno per quanto di competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Luchello)

matr. 1162

AGENTE ROMANO Vito Antonio

nato il 02/01/1953 a Laterza(Ta)

assunto il 11/06/1975 anz. conv. _____

scatti N. _____ sino al _____

In mobilità C.T.P. Legge Reg. le 13/93

AVANZAMENTI

Conducente di linea dal 01/10/97 cl. _____ cat. Liv. 6°

_____ " _____ " _____ " _____

_____ " _____ " _____ " _____

_____ " _____ " _____ " _____

_____ " _____ " _____ " _____

_____ " _____ " _____ " _____

_____ " _____ " _____ " _____



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 03/08/1998

Prot. n° : Dir/.....1924/08

Spett/le
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
Via Salento, 3
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto : Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett/le Ufficio di Collocamento che con decorrenza 01/08/1998, questa Azienda ha trasferito a seguito di cambio il proprio dipendente sig. ROMANO Vito Antonio nato a Laterza (TA) il 02/01/1953 residente a Laterza alla via G. DEledda s.n.c. con la qualifica di Conducente di Linea c/o il Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, a seguito di cambio, a norma dell'art. 20 dell'allegato A al R.D.L. del 08/01/1931 n° 148, con il dipendente della predetta Azienda Sig VIZZIELLI Francesco nato a Taranto il 20/08/1952 residente Taranto alla via Nitti n° 76 con la qualifica di Conducente di Linea pertanto dalla data suddetta é alle n.s.. dipendenze.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Prot:n°/Dir 1920/98

RACCOMANDATA A.R.

Taranto, li 03/08/1998

Spett/le
I.N.A.I.L. Ta/1
Ufficio Datori di Lavoro
Via Plinio ang. Via Salinella
74100 TARANTO

Oggetto : Comunicazione

Per gli adempimenti di V.S. competenza comunichiamo a codesto Spett/le Istituto che con decorrenza 01/08/1998, questa Azienda, con numero di posizione I.N.A.I.L. 21230/20 ha trasferito a seguito di cambio il proprio dipendente sig ROMANO VITO ANTONIO nato a Laterza (TA) il 02/01/1953 residente a Laterza alla via G. Deledda s.n.c. con la qualifica di Conducente di Linea c/o il Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, a seguito di cambio, a norma dell'art. 20 dell'allegato A al R.D.L del 08/01/1931 n° 148, con il dipendente della predetta Azienda VIZIELLI Francesco nato a Taranto il 20/08/1952 residente a Taranto alla via Nitti n° 76 con la qualifica di Conducente di Linea che pertanto dalla data suddetta é alle n.s.. dipendenze.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing Francesco Lucibello)

P.IVA e C.F.-00947380739 - N° iscrizione al Tribunale: 8419/95
N°iscrizione Imprese di Taranto:13226/95 - N°iscrizione CCIAA:108144/9

12892

- 8 LUG. 1998

Prot.n°..... Uff/S2 Allegati..... Taranto,

Riferimento nota n.del.....

Spett.le
I.N.A.I.L.
Via Plinio/Bestat
74100 - TARANTO

e.p.c.

A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

*certelli
pers. di
effetti
integrati
altri*
M

Oggetto: comunicazione.

Con la presente si comunica che i sottoelencati dipendenti in possesso della qualifica di Conducente di Linea a partire dal 10.07.1998 saranno distaccati presso l'A.M.A.T. di Taranto per un periodo di gg.15.

Cio' al fine di procedere successivamente a mettere in atto cambi con agenti dell'A.M.A.T. ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 148/1931, all. A).

I dipendenti C.T.P. interessati sono:

AMAT

- 1) CAMASSA Emanuele(BELLINI Luca)
- 2) LIUZZI Vincenzo(MALORGIO Francesco)
- 3) MIGNOZZI Fernando(DI FONZO Mario)
- 4) PERRUCCI Euprepi(SANSEVRINO Orazio)
- 5) RUSSI Giuseppe Mario (CAFARO Francesco)
- 6) VIZZIELLI Francesco (ROMANO Vito)

10 LUG. 1998

MC/CC

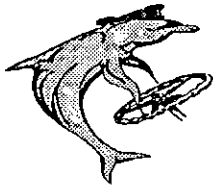


IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott.Ing.cav. Giovanni MANICHECCHIA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FAX AMAT 7194247



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 04/06/1998

Prot. n° : Dir/.....1420/98

Spett/le

Consorzio Trasporti Pubblici

Via Alto Adige

74100 TARANTO

OGGETTO: Cambio agenti Romano Vito e Vizzielli Francesco

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/31, il nostro agente Romano Vito ha presentato domanda intesa ad ottenere il trasferimento presso codesta Azienda, in cambio del vostro agente Vizzielli Francesco che, unitamente all'agente Romano, ha sottoscritto la richiesta.

Al fine di istruire la suddetta pratica di cambio, si richiede a codesta Azienda di inviarci copia del foglio matricolare del vs. agente Vizzielli, dal quale risultino i dati anagrafici, lo stato di servizio, i provvedimenti disciplinari, la situazione di malattia ed i sinistri registrati in servizio.

Inoltre, poiché il rilascio del nulla osta al trasferimento é subordinato anche al possesso del requisito d'idoneità fisica, il vs. agente dovrà essere sottoposto a visita medica presso un sanitario di nostra fiducia.

Solo dopo l'esame della documentazione richiesta, e l'esito della visita medica, potremo espletare tutte le ulteriori formalità per la definizione della pratica.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Spett.le Direzione Generale AMAT

Spett.le Direzione di Esercizio CTP

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta scambio di Azienda.

I sottoscritti ROMANO Vito e VIZZIELLI Francesco, rispettivamente dipendenti dell'AMAT e del CTP, entrambi con qualifica di conducente di linea, a norma dell'art. 20 R.D. 8/1/1931 n. 148 chiedono di effettuare uno scambio di azienda.

La presente richiesta è motivata da ragioni di carattere personale, legate all'attuale condizione di pendolarismo nella quale sono costretti a causa della lontananza del posto di lavoro dalla propria residenza anagrafica.

Certi di un positivo riscontro, ringraziano e porgono distinti saluti.

Taranto, 1/6/1998

(ROMANO Vito)

(VIZZIELLI Francesco)

Romano Vito

Vizzelli Francesco

nota al C.T.P.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	511
02 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

C.T.P.
Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige n.27 - 74100 - TARANTO
Tel. 7324201-Fax 7324223

P.IVA e C.F.-00947380739 - N° iscrizione al Tribunale: 8419/95.
N°iscrizione Imprese di Taranto:13226/95 - N°iscrizione CCIAA:108144/9

10865
Prot.n°.....

Uff/S2

Allegati.....

Taranto, 10 GIU. 1998

*certelle per li
in alcune in
altre diverse
determinazioni
del Consiglio*

Spett.le A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità
dell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Scambio di agenti.

Nei giorni scorsi sono giunte al protocollo aziendale richieste di cambio azienda a norma dell'art.20 R.D. 08/01/1931 n.148 di ns. 4 Conducenti di Linea che chiedono di effettuare uno scambio con altrettanti Vs. dipendenti.
Gli interessati sono:

- 1) VIZZIELLI Francesco (C.T.P.) scambio con ROMANO Vito (AMAT);
- 2) RUSSI Giuseppe Mario (C.T.P.) scambio con CAFARO Francesco (AMAT);
- 3) PERRUCCI Euprepio (C.T.P.) scambio con SANSEVRINO Drazio (AMAT);
- 4) CAMASSA Emanuele (C.T.P.) scambio con BELLINI Luca (AMAT).

Per quanto riguarda il C.T.P. nulla osta ai cambi di azienda sopra citati, previo acquisizione di analogo parere favorevole di Codesta AMAT e subordinando il tutto al positivo esito di idoneità fisica degli 8 Conducenti di Linea.

Si trasmettono in allegato copia degli estratti schede matricolari dei ns. agenti.



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. cav. Giovanni TICHECCHI

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6148
del	12 GIU. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

C.T.P.

Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige n.27 - 74100 - TARANTO
Tel. 7324201-Fax 7324223

P.IVA e C.F.-00947380739 - N° iscrizione al Tribunale: 8419/95
N°iscrizione Imprese di Taranto:13226/95 - N°iscrizione CCIAA:108144/9

12801

Prot.n°.....

Uff/S2

Allegati.....

Taranto, - 7 LUG. 1998 .

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7134
08 LUG. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Agli Agenti Conducenti di Linea

CAMASSA Emanuele
LIUZZI Vincenzo
MIGNOZZI Fernando
PERRUCCI Euprepio
RUSSI Giuseppe Mario
VIZZIELLI Francesco

e.p.c.

All'A.M.A.T.
Via C. Battisti 657
74100 - TARANTO

e p.c.

Ufficio Movimento

Oggetto: distacco presso l'A.M.A.T. (atto interinale n. 39 del 6.7.98).

Facendo seguito alla nota A.M.A.T. n. 12620 del 3.7.98 si comunica che le SS.LL. dal 10.07.98 saranno distaccate per un periodo di gg. 15 presso l'azienda urbana.

Cio' al fine di agevolare il Vs inserimento nell'organizzazione A.M.A.T. dal 01.08.98 presso cui transiterete attraverso la procedura di cambio di agenti (art. 20, R.D. 148/31 all. A) per la quale avete prodotto richiesta scritta.

Il tutto senza pregiudizio per la continuita' del rapporto di lavoro con il C.T.P. fino alla data di effettivo cambio.

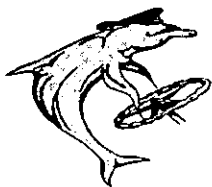
Dal 10.07.98 l'utilizzo delle SS.LL. avverra', pertanto, sotto gli indirizzi ed il controllo dell'azienda urbana, cui completera' la responsabilita' conseguente del Vs impiego.

MCC



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott.Ing.cav. Giovanni MATICHECCHIA)

*cartelle per gli
dei dipendenti
interessati al
cal
M*



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 07/07/1998

Prot. n° : Dir/1419/98

Spett.le

INAIL TA/1

Via Plinio, ang. Salinella

74100 TARANTO

*copie Ufficio Relati-
copie cartelle personali
ns. dipendenti interessati al col-
OGGETTO: Distacco 6 conducenti di linea*

Per quanto di competenza, si comunica a codesto spett.le Istituto che per un periodo di 15 giorni, a decorrere dal 10 luglio 1998, 6 conducenti di linea, i cui nominativi sono di seguito indicati, verranno distaccati dal Consorzio Trasporti Pubblici (CTP) presso la ns. Azienda, onde acquisire la conoscenza dei percorsi:

Nominativo

Data di nascita

✓ Vizzielli Francesco (ROMANO VITO A.)	20/08/1952
✓ Mignozzi Fernando (DI FONZO MARIO)	26/02/1951
✓ Russi Giuseppe (CAFAPO FRANCESCO)	28/11/1959
✓ Perrucci Eupreprio (SANSEVERINO ORAZIO)	19/08/1953
✓ Camassa Emanuele (PELLINI LUCA)	20/07/1956
✓ Liuzzi Vincenzo (MALORATI FRANCESCO)	14/01/1950

Per tutto il periodo del distacco nessun onere retributivo e contributivo graverà a carico di questa Azienda.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 03/07/1998

Prot. n° : Dir. 1468/98

Spett/le

Consorzio Trasporti Pubblici

Via Alto Adige

74100 TARANTO

OGGETTO: Cambi agenti

Come da accordi telefonici intercorsi, al fine di procedere, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, alla definizione delle sei pratiche di cambio agenti, si chiede a codesto spett.le Consorzio che i vostri agenti interessati al cambio (Mignozzi Fernando, ^{LIVIZZI} Malorgio ^{VINCENZO} Francesco, Vizzielli Francesco, Russi Giuseppe, Perrucci Euprepio e Camassa Emanuele), vengano distaccati per quindici giorni presso la nostra Azienda per effettuare un periodo di addestramento onde acquisire la conoscenza dei percorsi.

I pareri favorevoli del CdA, per la formalizzazione delle suddette pratiche di cambio, sono subordinati all'esame dello stato di servizio dei vs. agenti ed all'esito positivo delle visite mediche d'idoneità, a cui gli stessi dovranno essere sottoposti a cura del ns. medico competente (fatta eccezione per gli agenti Mignozzi Fernando e Liuzzi Vincenzo, per i quali il giudizio d'idoneità é stato già formulato).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Spett.le Direzione di Esercizio AMAT

Spett.le Direzione di Esercizio CTP

T A R A N T O

Il sottoscritto ROMANO VITO....., ex dipendente CTP ed attualmente in forza all'AMAT con qualifica di conducente di linea, si propone per un eventuale ritorno al CTP attraverso scambio di azienda con colleghi che ne facessero richiesta.

Precisa di essere interessato esclusivamente alle sedi di GINOSA ed eventualmente PALAGIANO..

Distinti saluti.

Taranto, 27-2-98.....

Romano Vito

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2089
27 FEB. 1998	
Dirigente Amm.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	
☐	

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>548</u>
del	<u>19.1.98</u>
Direttore Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto ROMANO - VITO dipendente di
 codesta Azienda, con la qualifica di Agente di linea
 con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
 ferie della spettanza dell'anno 97, giusto accordo aziendale vigente,
 da usufruire per l'anno 98.

Taranto li, **19 GEN. 1998**

Il dipendente

Romano Vito

Inserv
M



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li - 2 OTT. 1997

Prot. n° : Dir/ 9315/87

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE

UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Salento n.3

74100 T A R A N T O

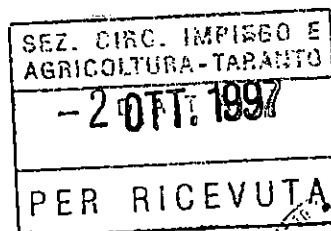
OGGETTO : Trasmissione modelli C/1 e C/ASS.

Compiegati alla presente e debitamente compilati, Vi
trasmettiamo i modelli C/1 e C/ASS riferiti ai Sigg.SANSE-
VRINO Crazio e ROMANO Vito Antonio.

Distinti saluti.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco MICIBELLO)



MODELLO C/ASS

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data 01/10/1997

DATORE DI LAVORO Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

codice istat (Ateco 91) ☐ ☐ C.F. 00146330733

sede legale in TARANTO via C. Battisti 657 tel 099/7356111 fax 7794247

luogo di svolgimento del lavoro TARANTO via C. Battisti 657 tel 7356111 fax 7794247

LAVORATORE cognome ROMANO nome Vito Antonio

C.F. R.M.N.V.H.T.5.3.A.012.E.4.6.9.G sesso ☒ M ☐ F

nato a LATERZA il 02/01/53 residente in LATERZA via G. DELEASA

cittadinanza ITALIANA titolo di studio

iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità della SCI di CASTELLANETA dal 01/10/97

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1162

Tipologia contrattuale

tempo indeterminato ☒ tempo determinato ☐ durata

apprendistato (2) ☐ contratto formaz. lavoro (2) ☐ lav. domicilio (2) ☐

tempo parziale ☐ orario medio settimanale (3) 39

Qualifica di assunzione COND. DI LINEA CCNL applicato AUTO FERROTRAV. livello 6°

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

- (1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668)
- (2) Riempire il relativo quadro sul retro
- (3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52.
- (4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL. In tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

SEZ. CIRC. IMPIEGO E
AGRICOLTURA - TARANTO

DATA
2 OTT. 1997

PER RICEVUTA



A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
 visita medica del (5) titolo di studio durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

durata mesi tipo a 1 (professionalità intermedia) ☐
 durata mesi tipo a 2 (professionalità elevata) ☐
 durata mesi tipo b (inserimento professionale) ☐
 livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
 approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
 accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
 dichiarazione di conformità del
☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60%
☐ dei c.d.v. a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi
 precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
 tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore
 ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni
E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli
 (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).
☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☒ attestato di disoccupazione (mod. C/1) ☐ copia permesso di soggiorno ☐ altro data - 2011 1997

timbro e firma (ing. Francesco LUOBELLO)
 II DIRETTORE GENERALE
 Mobilità per la azienda per la area di
 T

**(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita
 medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva addizione al lavoro
 dell'apprendista.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO
Sezione Circostrizionale per l'Impiego di CASTELLANETA
VIA ARCO CALDERA N°25 - TEL.099/8491128

Castellaneta, 11 01-10-97

ed. C/1

CF: RMNVNT53A02E4696

1. Dati anagrafici lavoratore
cognome ROMANO
nome VITO ANTONIO
data di nascita .. 02-01-53
sesso M
cittadinanza ITA ITALIANA
comune di nascita: E469 LATERZA (TA)
comune residenza : E469 LATERZA (TA)
indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA 5 CAP
7. Iscrizione
numero personale : 0
classe 1A DISOCC. CON ESPERIENZA
flag I ISCRITTO ORDINARIO
condizione DISPONIBILE;
8. Qualifiche
PR.: 18010124 AUTISTA PATENTE DK (AUTOBUS) grado-13 QUALIFICATO
9. Liste

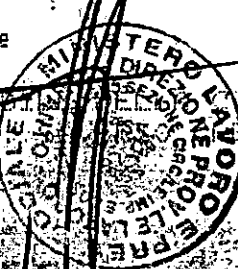
L'appartenenza alle eventuali liste si riferisce alla data della stampa del modello

data C/4	num.	tipo anzian.	previsioni periodiche
01-10-97	4854	01	01-10-97 /

PREVISIONE PERIODICA DAL 02 GENNAIO AL 30 GIUGNO

-I lavoratori avviati con un contratto non superiore alle 20 ore settimanali possono chiedere l'iscrizione alle liste di Collocamento,
-I lavoratori che non superano i 120 gg. di lavoro nell'anno solare mantengono l'anzianità d'iscrizione.

IL RESPONSABILE DELLA CIRCOSCRIZIONE
- DOTT. ... AZZO -





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li **2 OTT. 1997**

Prot. n° : Dir/.....**2316/97**.....

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE

I.N.A.I.L.

UFFICIO DATORI DI LAVORO

SEDE PROVINCIALE

PIAZZALE BESTAT

74100 T A R A N T O

OGGETTO : Comunicazione.

 Comunichiamo a codesto Spett/le Istituto che, in data 01/10/1997 questa Azienda ha assunto i Sigg.ROMANO Vito Antonio, SANSEVRINO Orazio, con la qualifica di Conducente di linea livello 6°.

Distinti saluti.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IL DIRETTORE GENERALE
(Firma e Sello)





**Poste
Italiane**

Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

**A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**



prot. 2316/97

B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste.

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

N

☐ Assicurata ☒ Pacco

Spedito a il 02/10/1997 dall'Ufficio di TARANTO

indirizzat... a ~~INAIL - UFFICIO DATORI DI LAVORO~~

SEDE PROVINCIALE ~~Riazzale~~ BESTAT 74100 TA

Dichiaro di aver ricevuto quanto indicato il

**Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento**

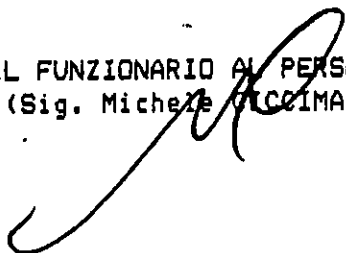
Firma

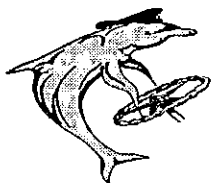
Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige n.27
TARANTO
ASSENZE PER MALATTIA

N. CAR.	COGNOME	NOME	Qualifica	dal	al	GG.
1 394	BELLINI	LUCA	Conducente di Linea Liv. 6°	01.09.1996	31.05.1997	1
2 512	CAFARO	FRANCESCO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	3
3 496	CASTELLANO	GIUSEPPE	" " " "	10.02.1983	31.05.1997	316
4 414	CLARELLI	DOMENICO	" " " "	01.12.1981	31.05.1997	333
5 380	D'ANDRIA	GIANFRANCO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	6
6 453	DI FONZO	MARIO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	2
7 494	ETTORRE	COSIMO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	22
8 409	FARELLA	GIUSEPPE	" " " "	01.12.1981	31.05.1997	120
9 280	MALORGIO	FRANCESCO	" " " "	01.09.1996	03.06.1997	11
10 515	MAZZA	CIRO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	6
11 516	MONGELLI	SANDRO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	0
12 495	MUSCETTA	PIETRO	" " " "	10.02.1983	31.05.1997	254
13 534	PALMISANO	GIUSEPPE	" " " "	01.08.1988	31.05.1997	47
14 536	PEPE	NICOLA	" " " "	06.05.1997	31.05.1997	0
15 492	PIGNATARO	LEONARDO	" " " "	02.08.1982	31.05.1997	163
16 176	ROMANO	VITO	" " " "	09.09.1996	31.05.1997	3
17 453	SANSEVRINO	ORAZIO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	0
18 385	SCARDIGNO	MARIO	" " " "	01.09.1966	31.05.1997	0
19 428	SINISI	FRANCESCO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	0
20 535	SOLITO	VITTORIANO	" " " "	01.12.1990	31.05.1997	295
21 470	TODARO	COSIMO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	2
22 260	ZACCARIA	COSTANZO	" " " "	01.09.1996	13.06.1997	2

IL FUNZIONARIO AL PERSONALE
(Sig. Michele NICCIMARRA)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 25/09/1997

Prot. n° : Dir/.....

1281/97

Egr. Sig.
Romano Vito Antonio
Via G. Deledda n.c.

74020 LATERZA (TA)

e p.c. Dirigente amm.vo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

OGGETTO: Assunzione

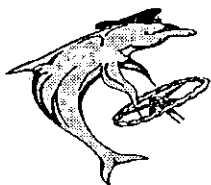
A riscontro della sua nota del 10/09/1997, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha positivamente valutato la sua richiesta.

Pertanto, in esecuzione della deliberazione n° 216/97, la S.V. é assunta alle nostre dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1° ottobre 1997, in servizio di prova per un anno, con la qualifica di conducente di linea liv. 6° ex CCNL del 1976.

La S.V. é assegnata in forza all'Area Movimento, presso cui dovrà presentarsi il 1° ottobre 1997 alle ore 8:00, per prendere le disposizioni di servizio dal superiore di turno.

Il suo rapporto di lavoro sarà disciplinato dal R.D. n° 148/1931 ed il trattamento normativo spettante alla S.V. sarà quello riveniente dalla contrattazione nazionale per il livello contrattuale rivestito.

Per quanto riguarda il trattamento economico, le verranno riconosciuti sei scatti di anzianità convenzionale e le verrà corrisposto un assegno ad personam, pari a quello già percepito all'atto della precedente assunzione presso di noi, assegno che verrà riassorbito, fino



a concorrenza, già con i miglioramenti contrattuali rivenienti dall'applicazione del nuovo contratto di categoria siglato il 25 luglio 1997.

L'orario di lavoro dovuto é quello contrattuale giornaliero medio di sei ore e trenta.

Ai sensi della L. 608/1997, si comunica che il suo n° di iscrizione nel libro matricola aziendale è 1162.

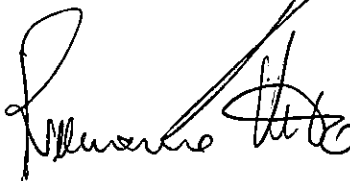
Si invita la S.V. a restituirci la presente, sottoscritta in segno di conferma ed accettazione.

Gli uffici che leggono in copia disporranno ciascuno per quanto di competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Per gestione 



COMUNE DI LATERZA

PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZI DEMOGRAFICI

ESTRATTO per RIASSUNTO dal REGISTRO degli ATTI di NASCITA

L'UFFICIALE dello STATO CIVILE

Estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita dell'anno 1953

(Allo n. 7 P. I S. A)

l'anno MILLE NOVECENTOCINQUANTATRE il giorno DUE del mese Gennaio
in LATERZA

e' nato il bambino di sesso MASCHILE : ROMANO VITO ANTONIO

ANNOTAZIONI MARGINALI

coniugato con CLEMENTE ANTONIA il 29-06-1978
in LATERZA



Rilasciato in carta libera ai sensi del D.P.R. 642/1972
Modificato con D.P.R. 955/1982 All. B

Laterza li 25 Novembre 1997



L'UFFICIALE dello STATO CIVILE

[Signature]
L'UFFICIALE dello STATO CIVILE
(Donato Spinosa)

diritti : L. 500

Si prega di verificare l'esattezza dei dati di seguito riportati e, nell'eventualità che gli stessi risultino errati, comunicare immediatamente le rettifiche da apportare all'ufficio comunale competente.

Si ringrazia della collaborazione.

Il Sindaco



COMUNE DI LATERZA

PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI DEMOGRAFICI

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visto l'art.11 della legge 4 gennaio 1968, n.15;
Visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

che ROMANO VITO ANTONIO

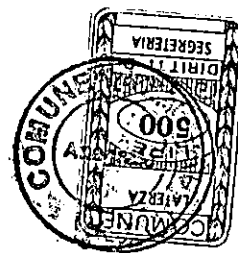
e' nato in LATERZA

il 02 Gennaio 1953 (Atto n. 7 P. I S. A)

e' residente in questo comune dalla NASCITA

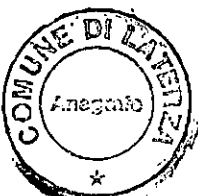
e abita in VIA G. DELEDDA n.5

e' cittadino italiano



Laterza li 25 Novembre 1997

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE



diritti : L. 500

Si prega di verificare l'esattezza dei dati di seguito riportati e, nell'eventualità che gli stessi risultino errati, comunicare immediatamente le rettifiche da apportare all'ufficio comunale competente.

Si ringrazia della collaborazione.

Il Sindaco



COMUNE DI LATERZA

PROVINCIA di TARANTO

IL SINDACO

del Comune suddetto

riscontrati gli atti di Ufficio

CERTIFICA

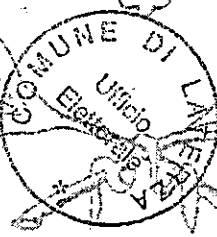
che il Sig. ROMANO Vito Antonio
nato a LATERZA il 02/01.1953 Atto N. 7

residente e domiciliato in Laterza alla Via
G. Deledda, N. 5

gode dei diritti politici.

Si rilascia il presente a richiesta di parte e per uso
consentito

Laterza, li 29 OTT 1987



IL SINDACO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Gustavo DE MURO)

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

PENALE

N. 1213/0004-0396 PAG. 01

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TARANTO

Al nome di COGNOME: ROMANO NOME: VITO ANTONIO

Nato il 2/1/1953 in LATERZA (TA)

Provincia (o Stato) di

Sulla richiesta di MEDESIMO

per uso AMM.VO (ART. 689 COMMA 2 LETT.B C.P.P.)

~~Si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta~~ ****

SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI TARANTO RISULTA:

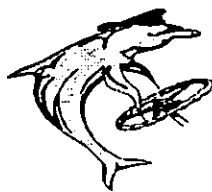


N U L L A

TARANTO, 6/11/1997



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE (Firma INDRACCOLO)



artelle per li
uff. Reluk
MY
COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Riassunzione in servizio ex dipendenti Romano Vito Antonio e Sansevrino Orazio

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

In esecuzione della deliberazione n° 126 adottata da codesto On.le Consiglio nella seduta del 30 maggio 1997, a seguito di procedura di mobilità avviata dal CTP ai sensi della L.R. n° 13/93, questa Azienda ha assunto in prova, con decorrenza 1° giugno 1997, 22 agenti in possesso della qualifica di conducente di linea, conservando agli stessi l'anzianità di servizio maturata presso il CTP all'atto del trasferimento.

Fra le predette unità vi erano ricompresi anche gli agenti Sigg. Romano Vito Antonio e Sansevrino Orazio, che però successivamente, per assenza arbitraria dal servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 47 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, con deliberazione n° 177/97 sono stati esonerati dal servizio, rispettivamente con decorrenza 23 giugno 1997 e 19 giugno 1997.

Con le competenze del mese di luglio sono stati effettuati i dovuti conguagli retributivi e con le competenze del mese in corso verranno liquidati agli ex dipendenti i trattamenti di fine rapporto maturati.

Tuttavia, con nota dell'11 settembre 1997, che si allega in copia, i due ex agenti hanno chiesto la revoca del provvedimento di esonero dal servizio, al fine di non essere penalizzati ulteriormente con la perdita definitiva del posto di lavoro, dati gli esiti negativi della controversia giudiziaria attivata contro il CTP per l'annullamento del trasferimento in mobilità all'AMAT.

Si ritiene che, in presenza di posti vacanti in organico nella qualifica di conducente, la richiesta avanzata possa essere positivamente valutata in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui i suddetti Romano e Sansevrino verrebbero a trovarsi, nel mentre l'Azienda ha necessità di assumere conducenti per reintegrare la forza.

Al riguardo, occorre evidenziare che anche il problema dell'autorizzazione di cui alla L. R. n° 13/93 non si pone, in quanto la Giunta Regionale, con deliberazione n° 312 dell'11 febbraio 1997, ha già autorizzato la nostra Azienda ad assumere 22 conducenti provenienti dal CTP e tante risulteranno le assunzioni di conducenti nel 1997.

Si propone, tuttavia, non di revocare il precedente provvedimento di esonero, ma di costituire ex novo il rapporto di lavoro con i due agenti, pur conservando agli stessi il trattamento retributivo precedentemente accordato nel giugno 1997.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- vista la richiesta avanzata dai due ex dipendenti;
- ritenuta la stessa accoglibile;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di assumere in servizio di prova, con la qualifica di conducente di linea liv. 6° ex CCNL e con decorrenza 1° ottobre 1997, i sigg. Romano Vito Antonio e Sansevrino Orazio, esonerati dal servizio nello scorso mese di giugno, accordando ai suddetti il trattamento economico precedentemente in atto;
- di far gravare la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio aziendale sul mastro Costi del Personale.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

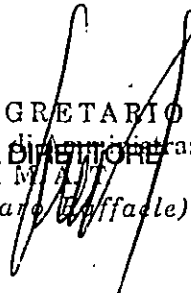
A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

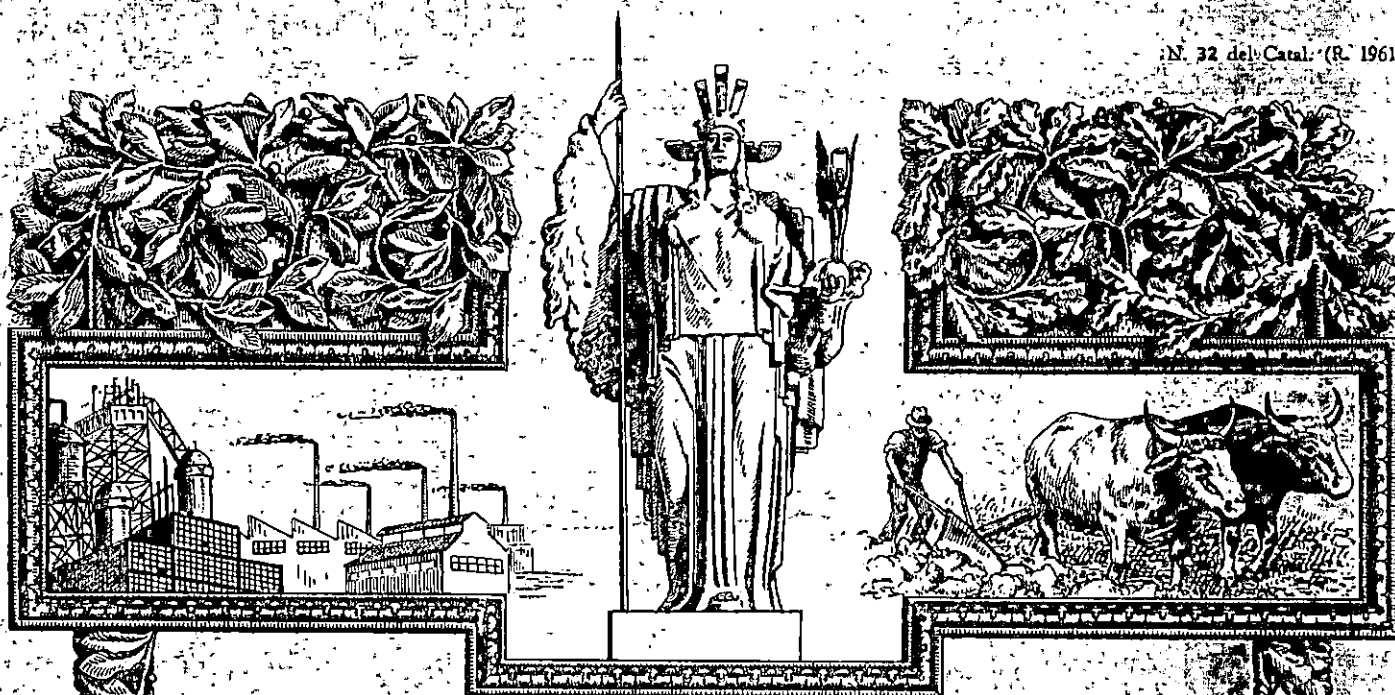
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **25 SET. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. ALTI
(Semeraro Boffale)





ESERCITO ITALIANO

3° REGGIMENTO F. CORAZZATO
"Granatieri di Sardegna"
COMANDO

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

Mandato in congedo illimitato (circolare del M. D. E.

per ⁽¹⁾ Fine Ferma. n. 40001/619/SD del 11.3.74.

che si rilascia a ⁽²⁾ Carr. ROMANO Vito

nato a Laterza il 2.1.1953

distretto di Lecce provincia Taranto

N. di matricola ⁽³⁾ 3045 () residenza Laterza

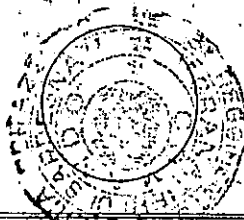
Comune di Laterza provincia Taranto V. Bersaglieri

distretto di Lecce

A Persano, addì 21 MAR. 1974 19

FIRMA DEL MILITARE

Romano Vito



IL COMANDANTE DEL CORPO
IL COLONNELLO
Comandante del Reggimento
- Eugenio ALFIERI -

COMUNE DI

LATERZA

Visto, addì 25-3-1974



IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A)

STATO DI SERVIZIO

Arruolato il 25.5.1972

Giunto alle armi il 24.1.1973

Assegnato al SCUTMEC Caserta

Trasferito al 3° Rgt. F. Cor. li 4.6.1973

Trasferito al li

Trasferito al li

Trasferito al li

Arte o professione Studente

Titolo di studio Lic. Media

Specializzazione conseguita 40/C-1

Radiofonista M/47

B)

CAMPAGNE, FERITE, DECORAZIONI, ENCOMI, ECC.

COMUNE DI LATERZA

PROVINCIA DI TARANTO

(Autenticazione ai sensi articolo 14 legge 1968

n. 15)

Si attesta che, a seguito del confronto effettuato la presente copia è conforme all'originale.

Si rilascia per uso

C)



Giunto alle armi per (7)

Congedato il

IL COMANDANTE DEL CORPO

Giunto alle armi per (7)

Congedato il

IL COMANDANTE DEL CORPO

DOVERI DEL MILITARE IN CONGEDO

1. - Il militare in congedo illimitato continua ad appartenere all'Esercito e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle Autorità Militari per ciò che riguarda i suoi doveri militari.

2. - Il militare, una volta congedato, giunto a casa, deve presentarsi senza indugio al Comune, per far apporre il visto del Capo dell'Amministrazione comunale sul foglio di congedo.

3. - Il militare in congedo deve notificare al Distretto, tramite il Comune e contemporaneamente tramite la stazione dell'Arma dei Carabinieri, i cambi di residenza o di abitazione indicandone la via e il numero. Egli può fare tale notifica sia nella località che abbandona sia in quella nella quale va ad abitare.

4. - Il militare in congedo deve rispondere alle chiamate di controllo. Gli inadempienti saranno puniti con le stesse ammende previste per la mancata notificazione del cambio di residenza.

5. - Il militare in congedo deve custodire con ogni cura il foglio di congedo. Non allegare mai, alle domande, l'originale, ma una copia legalizzata del foglio di congedo.

6. - Durante il congedo il militare può liberamente espatriare. Deve, prima della partenza, fare al Distretto, tramite il Comune di residenza, apposita dichiarazione, indicando lo Stato e la località in cui si reca e, possibilmente, anche il suo nuovo indirizzo. Inoltre, giunto all'estero, deve notificare al Consolato italiano il proprio recapito.

7. - In caso di rimpatrio, e non più tardi di 15 giorni da esso, il militare in congedo deve notificare al Distretto, tramite il Comune di residenza.

8. - Il militare in congedo che contragga infermità o imperfezioni che lo rendano non più idoneo al servizio militare, deve domandare subito, per mezzo del Capo

dell'Amministrazione comunale, al Comandante del proprio Distretto, di essere sottoposto a rassegna. La domanda, in carta libera, dovrà essere corredata dal foglio di congedo illimitato e da un certificato medico attestante la infermità o le imperfezioni accusate.

9. - Il militare in congedo deve aderire alle richieste dell'Autorità Militare circa la compilazione di fogli-notizie, necessari per la sistemazione della propria posizione in congedo illimitato e da un certificato medico attestante la infermità o le imperfezioni accusate.

10. - Durante il congedo illimitato, il militare può ricevere un preavviso personale di destinazione, col quale l'Autorità Militare gli comunica il recapito cui dovrà presentarsi in caso di richiamo alle armi.

Detto preavviso che, a seconda dei casi, è stampato sul carta di diverso colore, non è un ordine di richiamo. Esso deve essere custodito con ogni cura ed il militare in congedo deve attenersi scrupolosamente alle norme in esso contenute. Peraltro, in caso d'espatrio, dovrà restituire il documento al Comando che lo ha rilasciato, o a un duobato nella località di residenza, oppure alla locale Stazione C.C.

11. - L'ordine di richiamo alle armi, può essere diramato dall'Autorità Militare a mezzo di:

- manifesto in tal caso il militare che ha ricevuto un preavviso personale di colore uguale a quello specificato nel manifesto deve presentarsi al Distretto indicato nel preavviso stesso;

- comunicazione individuale (cartolina predefinita) in tal caso il militare deve presentarsi al reparto che è indicato sulla comunicazione stessa.

12. - Il militare richiamato alle armi deve presentarsi al reparto cui è stato destinato munito del foglio di congedo o di un documento, rilasciato dal Comune. Non presentandosi, sarà denunciato per diserzione.

NOTE: - (1) Corpo che rilascia il congedo. - (2) Indicare il motivo del congedamento (per fine ferma, per anticipazione, per smobilitazione, ecc.) e il luogo in cui si trova il congedamento. - (3) Grado, Casato e Nome. - (4) Indicare il numero di matricola avuto all'atto dell'iscrizione sul ruolo tog. - (5) Data di presentazione al Distretto. - (6) Oppure: analfabeta. - (7) Per istruzione o altro motivo stabilito dal Ministero.



MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Arhimede

di Teramo

DIPLOMA
DI QUALIFICA

Di Consegna

conferito a Romano Vito Antonio

nato a L'Aquila (prov. di Teramo)

il giorno 2 gennaio 1953

Teramo addì 28 giugno 1948

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

di Taranto

SCUOLA COORD. CASTELLANETA

ANNO SCOLASTICO 1987 - 1988

RISULTATO CONSEGUITO DA Romano Vito Antonio

NELL'ESAME DI QUALIFICA PER Panegnatore Meccanico

MATERIE D'ESAME	VOTAZIONE (1)	OSSERVAZIONI
Cultura generale - Educ. civica	sex	
Matematica	sex	
Fisica	sex	
Inglese	sex	
Tecnologia e lab. tecnologico	sex	
Meccanica applicata	sex	
Disegno tecnico	sex	
Prova pratica di officina	sex	
Educazione fisica	sex	

COMUNE DI LATERZA
PROVINCIA DI TARANTO

(Autenticazione ai sensi articolo 14 legge 1968 n. 15).

Si attesta che, a seguito del confronto effettuato la presente copia è conforme all'originale.

Si rilascia per uso per la stampa

Laterza, li 27 NOV 1987

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sig. TAMBOURNO MICHELE)

Media complessiva in 100 mi 60%

Taranto, add. 28 giugno, 1988



PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) I voti debbono essere scritti in lettere.

Cons. H-10-1982
N. 141 del Registro dei diplomi

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il sottoscritto esaminati i registri degli affari
penali di questo ufficio dal 19⁹¹ alla data odierna

certifica
che a carico di Romano Lito Antonio

n. a L'interse il 2.01.1953 14
renofenne resistenti;

NULLA

Si rilascia a richiesta dell'interse 3814
sato per uso competente
Baranto 6 Novembre 1997



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Maria Franca FERRARO)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso la PRETURA CIRCONDARIALE - TARANTO

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il Segretario, esaminati i registri delle notizie di reato esistenti presso questo Ufficio, per gli anni _____

CERTIFICA

Che al nome di ROMANO VITO ANTONIO
nato il 02-01-53 in LATERZA
Prov. di TA e di cui risulta

Non risultano procedimenti penali pendenti.

Si rilascia il presente a richiesta di ROMANO VITO
Antonio per uso cont. tr.

Taranto, - 6 NOV. 1997

